ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno

14 agosto 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1446/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1447/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1448/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte** 30

★ **Regolamento (CE) n. 1449/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97**..... 31

★ **Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione** [1] 32

Regolamento (CE) n. 1451/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 agosto 2004 36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2004/597/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, che approva l'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali quale modificata e approvata dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997** 39

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2004/598/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 13 agosto 2004, relativa ad un contributo finanziario della Commissione destinato all'eradicazione della peste porcina classica in Lussemburgo nel 2003** *[notificata con il numero C(2004) 3084]* 54

IT

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	92,6
	999	92,6
0709 90 70	052	78,8
	999	78,8
0805 50 10	382	55,0
	388	51,3
	508	46,6
	524	62,3
	528	60,2
	999	55,1
0806 10 10	052	95,4
	204	87,5
	220	100,7
	400	179,8
	624	139,6
	628	137,6
	999	123,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,7
	400	104,4
	404	117,3
	508	69,7
	512	88,3
	528	108,5
	720	46,7
	800	167,5
	804	77,2
	999	95,1
0808 20 50	052	141,8
	388	95,3
	528	87,0
	999	108,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	150,2
	999	150,2
0809 40 05	052	101,8
	066	32,0
	093	41,6
	094	33,4
	400	240,6
	624	135,6
	999	97,5

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d'allevamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio [2], in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, n. 1766/82 e n. 3420/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 [4], in particolare gli articoli 5 e 6,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94, nonché del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

(1) Il 6 febbraio 2004, l'Irlanda e il Regno Unito hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di salmone atlantico d'allevamento sembrava richiedere l'istituzione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e n. 519/94. Essi hanno presentato informazioni complete degli elementi di prova a loro disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e hanno chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.

(2) L'Irlanda e il Regno Unito hanno fornito elementi di prova del fatto che le importazioni di salmone atlantico d'allevamento nella Comunità europea stanno registrando un rapido aumento, sia in termini assoluti, sia per quanto riguarda la produzione e il consumo comunitari.

(3) Essi hanno affermato che l'aumento del volume delle importazioni di salmone atlantico d'allevamento ha avuto, tra l'altro, un impatto negativo sui prezzi dei prodotti simili o direttamente concorrenziali nella Comunità, nonché sulla quota di mercato detenuta dai produttori comunitari, con un conseguente pregiudizio per questi ultimi.

(4) L'Irlanda e il Regno Unito hanno fatto altresì presente che, a giudicare dalle informazioni fornite dai produttori comunitari, l'eventuale ritardo da parte della Comunità europea nell'adottare misure di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare, e ha chiesto che tali misure vengano prese con urgenza.

(5) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e si è consultata con essi in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e agli elementi di prova dell'esistenza di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne il prodotto comunitario in questione.

---

[1] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.
[2] GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.
[3] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
[4] GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.

(6) Il 6 marzo 2004, la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari del prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso. Tale prodotto è stato definito come salmone d'allevamento, anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato («il prodotto in esame») [1] come illustrato in appresso.

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, le loro associazioni rappresentative, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti summenzionate, alle associazioni rappresentative di allevatori di salmone nella Comunità e a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, la Commissione ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(8) Alcuni governi, alcuni produttori esportatori e le loro associazioni rappresentative, i produttori, fornitori, trasformatori e importatori della Comunità, nonché le loro associazioni rappresentative hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Nell'elaborare le conclusioni provvisorie si è tenuto conto delle osservazioni scritte e orali presentate dalle parti. Sono state raccolte e verificate tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria e sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di otto produttori comunitari.

(9) A tutte le parti sono stati comunicati i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva istituire misure di salvaguardia provvisorie, nonché la forma delle misure provvisorie proposte. Inoltre, si è data loro la possibilità di presentare osservazioni, che sono state esaminate e delle quali si è tenuto conto, ove ritenuto opportuno, nelle conclusioni provvisorie.

2. ELENCO DELLE PARTI CHE HANNO COLLABORATO ALL'INCHIESTA

Produttori

Ardvar Salmon Ltd, Inverness, Scotland, Regno Unito.

Atlantic West, Western Isles HS7 5LZ, Scotland, Regno Unito.

Hennover Salmon, West George Street, Scotland, Regno Unito.

Pan Fish Scotland Ltd, Argyll, Scotland, Regno Unito.

Loch Duart Ltd, Scourie By Lairg Sutherland, Scotland, Regno Unito.

Marine Harvest (Scotland), Craigcrook Road, Scotland, Regno Unito.

Orkney Salmon Ltd, Bellshill, Scotland, Regno Unito.

Stolt Sea Farm Ltd, Western Isles, Scotland, Regno Unito.

West Minch Salmon Ltd, Western Isles, Scotland, Regno Unito.

Western Isles Seafood Co Ltd, Western Isles, Scotland, Regno Unito.

Sidinish Salmon Ltd, Western Isles, Scotland, Regno Unito.

Creevin Salmon, Mountcharles, Irlanda.

Marine Harvest Ireland, County Donegal, Irlanda.

[1] GU C 58 del 6.3.2004, pag. 7.

Importatori/Trasformatori

Laschinger GmbH, Bischofsmais, Germania.

Syndicat National de l'Industrie du Saumon Fumé, Paris Cedex 14, Francia.

Vensy Espana SA, Malaga, Spagna.

SIF France, Boulogne sur Mer, Francia.

Moulin de la Marche, Chateaulin, Francia.

Esportatori

Aalesundfisk AS, Aalesund, Norvegia.

Marine Harvest Norway AS, Bergen, Norvegia.

Cultivos Yadran SA, Renca, Cile.

Invertec Pesquara Mar de Chiloe SA, Providencia, Cile.

Marine Harvest Chile SA, Puerto Montt, Cile.

Pesca Chile SA, Piso 6, Cile.

Compania Pesquera Camanchaca S.A, Puerto Montt, Cile.

Chilefood Sociedad Anonima, Montalva No 4.800, Cile.

Fjord Seafood Chile S.A, Puerto Montt, Cile.

Pesquera Los Fiordos Ltda, Puerto Montt, Cile.

Salmones Pacific Star S.A, Santiago, Cile.

Patagonia Salmon Farming S.A, Puerto Montt, Cile.

Salmones Mainstream S.A, Puerto Montt, Cile.

Yadran Quellon S.A, Santiago, Cile.

Salmones Friosur, Puerto Chabuco, Cile.

Aguas Claras, Puerto Montt, Cile.

Pesquera EICOSAL, Puerto Montt, Cile.

Cultivos Marinos Chiloe, Chiloe Island, Cile.

Patagonia Salmon farming, Puerto Montt, Cile.

Salmones Multiexport Ltda, Puerto Montt, Cile.

East Salmon P/F, Klaksvik, Isole Faer Øer.

Faroe Seafood Prime, Torshavn, Isole Faer Øer.

P/F Bakkafrost, Glyvrar, Isole Faer Øer.

Landshandilin P/F, Torshavn, Isole Faer Øer.

Viking Seafood P/F, Strendur, Isole Faer Øer.

S.A. Salmon Sp/f, Isole Faer Øer.

PRG Export Limited, Gota, Isole Faer Øer.

P/F Vestsalmon, Kollafjørdur, Isole Faer Øer.

Samherji hf, Akureyri, Islanda.

Norwegian Seafood federation, Bergen, Norvegia.

The Faeroe Fish Farming Association, Tórshavn, Isole Faer Øer.

Fornitori

Ewos, West Lothian, Regno Unito.

Havsbrun Ltd, Fuglafjordur, Isole Faer Øer.

Landcatch Ltd, Argyll, Regno Unito.

3. **PRODOTTO IN ESAME**

(10) Il prodotto in merito al quale è stato comunicato alla Commissione che l'andamento delle importazioni sembrava richiedere l'istituzione di misure di salvaguardia è il salmone atlantico d'allevamento, anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato.

(11) Si ritiene che limitando il prodotto in esame al salmone atlantico d'allevamento si fornirebbe una definizione troppo ristretta del prodotto. Tenuto conto delle caratteristiche fisiche delle diverse specie di salmone (dimensioni, forma, sapore, ecc.), del processo di produzione e della sostituibilità, per il consumatore, di tutti i tipi di salmone d'allevamento, si ritiene che tutto il salmone d'allevamento costituisca un unico prodotto. Analogamente, benché il salmone d'allevamento venga venduto sotto diverse presentazioni (pesce intero eviscerato, pesce intero eviscerato decapitato o filetti), tutte queste presentazioni sono destinate alla stessa utilizzazione finale e possono essere facilmente sostituite.

(12) Alcune parti hanno affermato che il salmone congelato è diverso dal salmone fresco e non dovrebbe far parte del prodotto in esame. Una parte ha sostenuto che i trasformatori lo preferiscono, mentre i consumatori privilegiano il salmone fresco. Un'altra ha affermato che il salmone congelato non è una materia prima adatta per l'affumicatura. Tali affermazioni si sono rivelate infondate. I trasformatori utilizzano tanto il salmone d'allevamento fresco quanto quello congelato e le differenze sono risultate minime. Inoltre, entrambe le preparazioni sono destinate al medesimo impiego finale. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(13) Si ritiene pertanto che il salmone d'allevamento (non allo stato libero) (fresco, refrigerato o congelato) nelle diverse presentazioni descritte costituisca un unico prodotto. Esso è attualmente classificabile nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13.

4. **PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALI**

(14) Si è esaminato in via preliminare se il prodotto dei produttori comunitari (in appresso denominato «prodotto simile») fosse simile al prodotto in esame importato o direttamente concorrente con esso.

(15) Ai fini di una determinazione provvisoria, si è tenuto conto in particolare delle seguenti conclusioni dell'inchiesta preliminare.

(16) a) Il prodotto importato e il prodotto comunitario rientrano nella stessa classificazione internazionale ai fini tariffari (codice SA a sei cifre). Presentano inoltre caratteristiche fisiche identiche o simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, delle dimensioni, della forma e della consistenza. Il prodotto venduto sul mercato interno viene generalmente commercializzato come prodotto di prima qualità e il suo prezzo al dettaglio è spesso più elevato. Tuttavia, per essere «simili», i prodotti non devono essere assolutamente identici, e le piccole differenze di qualità non giustificano una modifica delle conclusioni globali riguardanti la somiglianza tra il prodotto importato e quello comunitario;

b) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono stati venduti attraverso canali simili o identici, le informazioni sui prezzi erano di facile accesso ed erano i prezzi a costituire il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e quello dei produttori comunitari;

c) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono entrambi destinati a utilizzazioni finali identiche o simili, e costituiscono pertanto prodotti alternativi o di sostituzione e facilmente intercambiabili;

d) il prodotto importato e il prodotto comunitario sono stati entrambi considerati dai consumatori prodotti alternativi destinati a soddisfare una domanda specifica. Da questo punto di vista, le differenze segnalate da alcuni esportatori e importatori non erano che variazioni di scarso rilievo.

(17) Si è pertanto concluso in via provvisoria che il prodotto importato e il prodotto comunitario sono «simili o direttamente concorrenziali».

5. **IMPORTAZIONI**

5.1. **Aumento delle importazioni**

5.1.1. *Introduzione*

(18) Si è svolta un'analisi preliminare, fondata sui dati relativi al periodo 2000-2003, sulla base delle importazioni effettuate nell'ultimo periodo per il quale erano disponibili dati, per verificare se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fossero quantitativamente aumentate in misura tale, in termini assoluti o relativamente alla produzione comunitaria totale, e/o a condizioni tali, da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. Una parte ha sostenuto che l'aumento delle importazioni era dovuto al fatto che i dati relativi alle importazioni riguardavano anche quelle di salmone allo stato libero. Dalle informazioni disponibili (statistiche sulle esportazioni statunitensi e canadesi) risulta tuttavia che le importazioni di salmone allo stato libero nella Comunità sono modeste e sono comunque diminuite tra il 2000 e il 2003. Una parte ha contestato altresì l'idoneità del 2000 come anno di riferimento, sostenendo che quell'anno i prezzi del salmone erano insolitamente elevati. L'analisi si concentra tuttavia sui principali sviluppi degli ultimi anni, e il suo esito non sarebbe diverso se si adottasse il 1999 o il 2001 come anno di riferimento.

(19) Le conclusioni provvisorie indicate di seguito si basano pertanto sui dati relativi al periodo 2000-2003.

5.1.2. *Volume delle importazioni*

	2000	2001	2002	2003
Importazioni	372 789	379 764	396 772	455 948
Aumento su base annua		2 %	4 %	15 %
Produzione comunitaria totale	146 664	161 854	168 374	180 593
Importazioni/Produzione	254 %	235 %	236 %	252 %

Fonte: Cifre relative alle importazioni fornite da Eurostat. Produzione comunitaria calcolata sulla base dei dati comunicati dai governi di Irlanda e Regno Unito e dall'industria per Francia e Lettonia.

(20) Le importazioni sono passate da 372 789 tonnellate nel 2000 a 455 948 tonnellate nel 2003, con un aumento del 22 %. Tra il 2002 e il 2003, le importazioni sono cresciute del 15 %.

(21) Rispetto alla produzione comunitaria, le importazioni sono scese dal 254 % nel 2000 al 235 % nel 2001, registrando però nuovamente una ripresa e attestandosi a 252 % nel 2003.

(22) I dati relativi agli anni 2002 e 2003 indicano che nel 2003 le importazioni trimestrali sono state più elevate rispetto al medesimo trimestre del 2002, e che i maggiori aumenti (fino a 20,8 %) si sono verificati nella seconda metà del 2003.

	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002
Volume (t)	86 753	96 988	93 375	119 657

	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003
Volume (t)	92 667	108 655	112 862	141 763
Aumento su base annua	6,8 %	12,0 %	20,8 %	18,5 %

Fonte: Eurostat.

5.1.3. *Conclusione*

(23) Sulla base dei dati relativi alle importazioni effettuate tra il 2000 e il 2003, si constata provvisoriamente un aumento delle importazioni recente, repentino, brusco e considerevole, sia in termini assoluti, sia per quanto riguarda la produzione.

5.2. **Prezzo delle importazioni**

(24) Sono state inoltre esaminate le condizioni in cui sono state effettuate le importazioni sulla base dei dati Eurostat. Benché tali dati comprendano anche una piccola quantità di salmone allo stato libero, si ritiene che ciò non abbia inciso in maniera significativa sui prezzi.

(25) Va sottolineato, a questo proposito, che tra settembre 1997 e maggio 2003 è stato applicato un prezzo minimo all'importazione a un'elevata percentuale delle importazioni di salmone d'allevamento proveniente dalla Norvegia (55 % circa del mercato comunitario). Durante il 2002, il mancato rispetto degli impegni nei confronti del prezzo minimo all'importazione da parte di alcuni produttori esportatori norvegesi ha incominciato a compromettere l'efficacia di tale dispositivo, facendo scendere i prezzi. Nel dicembre di tale anno si è quindi proposto di abolire le misure antidumping e compensative nei confronti delle importazioni dalla Norvegia, e tali misure sono state abolite nel maggio 2003. Nel 2002 e durante la prima metà del 2003, i prezzi delle importazioni sono diminuiti, anche a causa del mancato rispetto del prezzo minimo all'importazione da parte di alcuni esportatori norvegesi, o del loro ritiro volontario dei relativi impegni.

(26) Tra il 2000 e il 2003, i prezzi delle importazioni sono diminuiti del 28,5 %. Si ritiene che tale calo non corrisponda a una normale fluttuazione dei prezzi sul mercato, tenuto conto della sua portata in termini assoluti e del fatto che i produttori esportatori non hanno ricavato vantaggi eccezionali nel 2000 e che il costo di produzione non ha registrato un calo sensibile tra il 2000 e il 2003.

	2000	2001	2002	2003
Prezzo delle importazioni	3,55	2,99	2,87	2,54

Fonte: Eurostat.

(27) L'andamento recente dei prezzi è illustrato con maggior chiarezza dai dati trimestrali. I prezzi delle importazioni, relativamente stabili nel 2002 (tra 2,83 e 2,93 EUR), sono scesi da 2,87 EUR nel primo trimestre del 2003 a 2,24 EUR nel terzo trimestre, per poi registrare una parziale ripresa (2,48 EUR) nell'ultimo trimestre.

	T1 2002	T2 2002	T3 2002	T4 2002
Prezzo delle importazioni	2,83	2,93	2,86	2,85

	T1 2003	T2 2003	T3 2003	T4 2003
Prezzo delle importazioni	2,87	2,62	2,24	2,48

Fonte: Eurostat.

(28) Mentre per il primo trimestre del 2004 non sono ancora disponibili dati Eurostat completamente attendibili, dalle informazioni attualmente a disposizione risulta che in tale periodo i prezzi sono aumentati, raggiungendo all'incirca 2,53 EUR/kg. Si tratta di un livello leggermente inferiore alla media del 2003, e le informazioni più recenti indicano che i prezzi stanno nuovamente registrando una tendenza al ribasso e sono estremamente bassi. Benché alcuni sostengano che i prezzi aumenteranno nei prossimi mesi, tale affermazione non è dimostrata, e fonti industriali dei paesi esportatori confermano in effetti l'attuale bassissimo livello dei prezzi.

5.3. **Quota di mercato delle importazioni**

(29) La quota di mercato delle importazioni è scesa da 73,5 % nel 2000 a 71,9 % nel 2001, stabilizzandosi all'incirca a tale livello nel 2002 (72 %). Nel 2003, essa è passata dal 72,0 % del 2002 a 75,0 %, registrando una crescita di 3 punti percentuali e raggiungendo il livello più elevato del periodo in esame.

	2000	2001	2002	2003
Importazioni	73,5 %	71,9 %	72,0 %	75,0 %

6. **DEFINIZIONE DEI PRODUTTORI COMUNITARI**

(30) Il prodotto comunitario in esame è stato quasi interamente prodotto in Scozia e in Irlanda, benché esistano anche due produttori in Francia e almeno uno in Lettonia.

(31) Nel 2003, la produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame ammontava a 180 593 tonnellate, 85 231 delle quali da attribuire ai produttori che hanno offerto piena collaborazione durante la fase provvisoria dell'inchiesta, pari cioè al 47 % della produzione comunitaria globale. Essi rappresentano pertanto una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 519/94, e sono quindi considerati produttori comunitari ai fini delle conclusioni provvisorie.

7. **SVILUPPI IMPREVISTI**

(32) Verso la fine del 2002, i produttori norvegesi avevano previsto una produzione complessiva di salmone di 446 000 tonnellate circa per il 2003. Nel febbraio 2003, Kontali Analyse (che fornisce informazioni sull'industria) prevedeva catture pari a 475 000 tonnellate, ossia 30 000 tonnellate in più rispetto alla produzione dell'anno precedente, indicando però che la maggior parte di tale aumento sarebbe stata destinata a mercati emergenti quali Russia e Polonia e a mercati dell'Estremo Oriente quali Giappone, Hong Kong, Taiwan e Cina. La crescita in Estremo Oriente era negativa dal 2000, ma la Norvegia contava sull'apertura del mercato cinese per invertire tale tendenza nel 2003.

(33) In realtà, nel 2003 la produzione norvegese ha raggiunto 509 000 tonnellate (circa 63 000 tonnellate in più rispetto alle previsioni del governo norvegese) e le catture hanno superato del 6 % le stime della Kontali. La produzione era anche superiore di 64 000 tonnellate (o 14 %) a quella del 2002. Contemporaneamente, anziché subire un'inversione, la tendenza al ribasso delle vendite in Estremo Oriente si è accentuata (– 6,0 %). Anche la crescita dei mercati emergenti ha inoltre subìto un rallentamento, passando da 47 a 32 % in Russia e da 50 a 30 % nei paesi terzi europei. In effetti, il consumo complessivo a livello mondiale è cresciuto soltanto del 6 %, rispetto al 9 % del 2002 e al 14 % del 2001. Le previsioni relative alla produzione, rivelatesi errate, e l'andamento del consumo mondiale, non potevano essere previsti.

(34) La Norvegia ha quindi dovuto affrontare un grave problema di sovrapproduzione, che sembra aver riconosciuto. Nell'agosto 2003, infatti, per cercare di eliminare le eccedenze dal mercato, alcuni produttori norvegesi hanno valutato la possibilità di congelare 30 000 tonnellate di salmone d'allevamento. Successivamente, però, essi hanno abbandonato tale idea e l'offerta sul mercato è rimasta eccessiva.

(35) Nel dicembre 2002, inoltre, la Commissione aveva proposto di abolire le misure antidumping e antisovvenzioni nei confronti della Norvegia. Tali misure sono state abolite nel maggio 2003. Tali misure avevano assunto, in larga misura, la forma di prezzi minimi all'importazione, garantendo di fatto un prezzo minimo per i produttori esportatori. Quando è stato proposto di ritirare le misure, numerosi produttori esportatori norvegesi hanno ritirato volontariamente i propri impegni o hanno semplicemente smesso di osservarli. Nel complesso, i produttori norvegesi di salmone sono fortemente indebitati con le banche del paese. Quando i prezzi sono calati, e in mancanza di prezzi minimi all'importazione, le banche hanno incominciato ad adottate misure per ridurre la propria esposizione al rischio di credito, esigendo il rimborso dei prestiti. Si è instaurato così un circolo vizioso, che ha comportato un aumento delle catture, un'ulteriore pressione sui prezzi e una sempre maggiore pressione ad esportare. Benché ci si potesse attendere un modesto adeguamento provvisorio dei prezzi all'importazione in seguito all'abolizione delle misure nei confronti della Norvegia, non era possibile prevedere l'entità del crollo dei prezzi (aggravato dal problema della sovrapproduzione) e il circolo vizioso venutosi ad instaurare a causa del comportamento del sistema bancario descritto in precedenza.

(36) Nel 2003, il valore della corona norvegese è diminuito del 13 % rispetto all'euro, del 12 % rispetto alla corona danese e del 14 % rispetto alla corona svedese. Pur non essendo inattese, le fluttuazioni valutarie sono state relativamente forti e sostenute, ed hanno superato i limiti di una fluttuazione normale. Benché l'euro si sia rafforzato anche nei confronti della sterlina inglese, quest'ultima ha perso soltanto il 6 % cosicché, rispetto all'inizio dell'anno, il salmone d'allevamento prodotto nel Regno Unito è risultato più costoso di quello importato dalla Norvegia nella zona euro. I principali importatori di salmone d'allevamento norvegese nella Comunità sono Danimarca, Svezia, Germania e Polonia. Gran parte di queste importazioni, tuttavia, viene direttamente trasportata all'interno della Comunità verso paesi della zona euro quali Francia e Spagna. Inoltre, più della metà del salmone d'allevamento importato in Danimarca, e quasi tutto il salmone importato in Polonia e in altri nuovi Stati membri, viene rivenduto nella zona euro dopo la trasformazione. Pertanto, la perdita di valore della corona norvegese rispetto all'euro ha inciso non soltanto sulle importazioni norvegesi effettuate direttamente nella zona euro, ma anche su quelle di paesi quali la Danimarca e la Polonia, che trasformano il salmone d'allevamento per poi rivenderlo nella zona euro. Tali fluttuazioni valutarie hanno reso, nel complesso, il mercato comunitario più allettante per i produttori esportatori norvegesi, proteggendoli in qualche misura dall'effetto di una diminuzione dei loro prezzi in euro e corona, ed aiutandoli a mantenere i loro proventi delle esportazioni nella valuta nazionale. Ciononostante, sono diminuiti anche i prezzi unitari in corona norvegese. Nel contempo, queste fluttuazioni monetarie hanno fatto scendere il prezzo del salmone importato nella Comunità europea, rendendolo più allettante per importatori e utilizzatori quali l'industria di trasformazione. Gran parte della sovrapproduzione norvegese è stata quindi esportata verso la Comunità europea.

(37) Dall'analisi preliminare risulta quindi che gli sviluppi imprevisti responsabili dell'aumento delle importazioni vanno attribuiti a una notevole sovrapproduzione in Norvegia (nonostante previsioni inferiori), accentuata dall'incapacità dell'industria norvegese di aumentare — contrariamente alle previsioni — le esportazioni verso mercati diversi da quello comunitario, alla portata inattesa degli effetti dell'abolizione delle misure di difesa commerciale nei confronti della Norvegia e al comportamento del sistema bancario norvegese, descritto in precedenza, unitamente all'aumento del valore dell'euro che ha reso il mercato comunitario, nel complesso, più allettante per gli esportatori norvegesi. Tali sviluppi e le loro conseguenze verranno esaminati in maniera più approfondita nella fase definitiva del presente procedimento.

8. **GRAVE PREGIUDIZIO**

8.1. **Introduzione**

(38) Per accertare in via provvisoria l'esistenza di un grave pregiudizio ai danni dei produttori comunitari del prodotto simile, è stata effettuata un'analisi preliminare di tutti i fattori pertinenti, oggettivi e quantificabili, che incidono sulla loro situazione, esaminando in particolare, per il prodotto in esame, l'andamento dei dati complessivi della Comunità relativamente a consumo, capacità di produzione, produzione, utilizzazione delle capacità, occupazione, produttività, vendite complessive e quota di mercato. Tali dati complessivi poggiano su informazioni statistiche raccolte da Regno Unito e Irlanda attraverso studi nel settore industriale. I dati relativi alle società si basano su informazioni in materia di flusso di cassa, utile sul capitale investito, scorte, prezzi, sottoquotazione e redditività per gli anni 2000-2003, fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato.

(39) Va sottolineato, innanzitutto, che nell'industria comunitaria del salmone d'allevamento, così come in altri settori, il ciclo di produzione che precede la cattura è lungo e relativamente poco flessibile e che, una volta pescato, il salmone d'allevamento va venduto immediatamente, visto che può essere immagazzinato soltanto per pochi giorni se congelato. Le operazioni di congelamento sono costose e, in ogni caso, le capacità di congelamento nella Comunità sono limitate. Pertanto, il livello di produzione dev'essere programmato con almeno due anni di anticipo e, una volta programmato, può venire modificato solo marginalmente. Un'offerta eccessiva ha quindi un effetto ritardato sulla produzione, ma le sue conseguenze sui prezzi sono immediate e gravi.

8.2. **Analisi della situazione dei produttori comunitari**

8.2.1. *Consumo*

	2000	2001	2002	2003
Consumo (t)	507 705	527 970	550 943	607 728
Aumento su base annua		4,0 %	4,4 %	10,3 %

(40) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è stato determinato in via provvisoria sulla base della produzione complessiva di tutti i produttori comunitari e delle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità registrate nei dati Eurostat, sottraendo le esportazioni della Comunità europea.

(41) Tra il 2000 e il 2003, il consumo nella Comunità è aumentato del 19,7 %, passando da 507 705 a 607 728 tonnellate.

(42) Va sottolineato che il livello di elasticità del prezzo del salmone è relativamente elevato e che l'aumento nettamente più pronunciato del consumo nel 2003 può quindi essere imputato, almeno in parte, al calo dei prezzi di vendita all'ingrosso.

8.2.2. *Capacità di produzione e utilizzazione delle capacità*

	2000	2001	2002	2003
Capacità (t)	340 029	340 294	339 359	347 671
Utilizzazione delle capacità	43 %	48 %	50 %	52 %

(43) La produzione di salmone d'allevamento nella Comunità europea è limitata da autorizzazioni governative che specificano il quantitativo massimo di pesce vivo che può essere tenuto nell'acqua in un certo luogo e in un determinato momento. I dati forniti relativamente alle capacità si basano sul quantitativo globale autorizzato piuttosto che sulla capacità fisica di contenimento delle gabbie utilizzate dai produttori comunitari. La richiesta e la conservazione delle autorizzazioni hanno un costo relativamente basso e quindi è tale anche il costo del mantenimento delle capacità eccessive.

(44) L'inchiesta preliminare ha indicato che la capacità di produzione teorica, rimasta stabile tra il 2000 e il 2002, è aumentata del 2,2 % tra il 2000 e il 2003.

(45) L'utilizzazione delle capacità (ossia la quantità di pesce effettivamente allevato rispetto al quantitativo autorizzato) è passata dal 43 % nel 2000 al 48 % nel 2001, per poi aumentare costantemente fino a raggiungere il 52 % nel 2003. Tale andamento rispecchia il fatto che la produzione è aumentata del 23 % tra il 2000 e il 2003, mentre il quantitativo autorizzato è aumentato soltanto del 2,2 %.

8.2.3. *Produzione*

	2000	2001	2002	2003
Produzione (t)	146 664	161 854	168 374	180 593

(46) La produzione (vista come pesce catturato) è aumentata del 23 %, passando da 146 664 tonnellate nel 2000 a 180 593 tonnellate nel 2003, pari ad una crescita annua del 7 %.

(47) Si osservi che a causa della lunghezza del ciclo di produzione, quest'ultima viene programmata con almeno due anni di anticipo e che, una volta avviato tale ciclo, i livelli di produzione possono essere modificati soltanto marginalmente.

8.2.4. *Occupazione*

	2000	2001	2002	2003
Occupazione (fine periodo)	1 269	1 162	1 195	1 193

(48) L'occupazione relativa al prodotto in esame è scesa del 6 %, passando da 1 269 persone occupate nel settore nel 2000 a 1 193 nel 2003. L'occupazione ha registrato un calo nel 2001, poi una leggera ripresa nel 2002 ed è rimasta stabile nel 2003.

8.2.5. *Produttività*

	2000	2001	2002	2003
Produttività (t/dipendente)	115	139	141	151

(49) La produttività è costantemente aumentata durante il periodo in esame, passando da 115 tonnellate nel 2000 a 151 tonnellate nel 2003. Tale andamento rispecchia il sempre maggior ricorso a sistemi automatici di alimentazione e ad altri dispositivi che consentono un minore impiego di manodopera, nonché la forte pressione esercitata per ridurre i costi alla luce delle crescenti perdite finanziarie.

8.2.6. *Volume delle vendite*

	2000	2001	2002	2003
Vendite nella Comunità (t)	134 916	148 206	154 171	151 780

(50) Tra il 2000 e il 2002, le vendite del prodotto simile effettuate dai produttori comunitari sono cresciute del 14,3 %, passando da 134 916 a 154 171 tonnellate. Tale aumento si è verificato contemporaneamente ad un incremento dei consumi dell'8,5 %. Tra il 2002 e il 2003, le vendite dei produttori comunitari sono calate dell'1,6 %, passando da 154 171 a 151 780 tonnellate, benché in tale periodo il consumo sia aumentato del 10,3 %.

8.2.7. *Quota di mercato*

	2000	2001	2002	2003
Quota di mercato	26,5 %	28,1 %	28,0 %	25,0 %

(51) La quota di mercato dei produttori comunitari è salita da 26,5 % nel 2000 a 28,1 % nel 2001, attestandosi all'incirca a tale livello nel 2002. Essa è poi scesa a 25,0 % nel 2003, perdendo 3 punti percentuali e registrando il livello più basso del periodo in esame. Tale andamento è dovuto al fatto che nel 2003 le importazioni sono aumentate non solo in termini assoluti ma anche rispetto al consumo.

8.2.8. *Flusso di cassa*

Esercizio finanziario	2000	2001	2002	2003
Flusso di cassa (valore indicizzato)	100	– 221	– 384	– 221

(52) Il flusso di cassa ha potuto essere analizzato soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, anziché in relazione esclusivamente al prodotto in esame. Si è ritenuto pertanto che tale indicatore fosse meno significativo rispetto agli altri mostrati. Ciononostante, risulta evidente che negli anni 2001, 2002 e 2003 il flusso di cassa è stato nettamente negativo.

8.2.9. *Utile sul capitale investito (Return on Capital Employed — ROCE)*

Esercizio finanziario	2000	2001	2002	2003
Utile sul capitale investito	34	– 1	2	– 20

(53) L'utile sul capitale investito ha potuto essere analizzato soltanto per quanto riguarda la situazione delle società produttrici del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, anziché in relazione esclusivamente al prodotto in esame. Pertanto, si è ritenuto che anche questo indicatore fosse meno significativo rispetto agli altri indicatori esaminati. Ciononostante, risulta che l'utile sul capitale investito è sceso dal 34 % del 2000 a quasi zero nel 2001 e nel 2002, per poi crollare a – 20 % nel 2003.

8.2.10. *Prezzo del prodotto simile*

	2000	2001	2002	2003
Prezzi unitari delle vendite comunitarie (1 000 EUR/t) (*)	3,50	3,23	3,02	2,79

(*) Prezzi adeguati a livello franco Glasgow.

(54) Il prezzo medio del prodotto simile ha registrato un calo del 20,3 % tra il 2000 e il 2003, periodo in cui si è registrata una diminuzione costante dei prezzi. Questi ultimi hanno raggiunto il livello minimo (2,79 EUR/kg) nel 2003.

(55) Le informazioni disponibili per il primo trimestre del 2004 indicano che il prezzo unitario medio delle vendite dei produttori comunitari è lievemente aumentato, seguendo l'andamento dei prezzi medi all'importazione. Dalle informazioni più recenti emerge tuttavia una nuova tendenza al ribasso dei prezzi. Una parte ha sostenuto che (rispetto ai tassi di cambio annuali medi) la diminuzione dei prezzi in sterline inglesi era meno significativa. Si ritiene tuttavia che la Commissione non debba abbandonare la sua prassi consolidata nei casi di difesa commerciale, che consiste nell'utilizzare l'euro come unità monetaria.

8.2.11. *Costi*

	2000	2001	2002	2003
Costo di produzione medio per tonnellata (euro/kg)	3,1	3,2	3,0	3,1

(56) Oltre all'andamento dei prezzi, è stato esaminato l'andamento dei costi. Tra il 2000 e il 2003, essi hanno registrato una fluttuazione compresa tra 3,0 e 3,2 EUR/kg.

8.2.12. *Redditività*

	2000	2001	2002	2003
Utili/perdite netti sulle vendite comunitarie	7,3 %	– 3,3 %	– 2,5 %	– 17,1 %

(57) La redditività delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità è scesa da 7,3 % nel 2000 a – 3,3 % nel 2001. Le perdite sono state meno pronunciate nel 2002 (– 2,5 %) ma sono successivamente aumentate, passando a – 17,1 % nel 2003. Nel 2003, quando le importazioni hanno raggiunto il loro massimo livello e il prezzo medio delle importazioni ha toccato il livello minimo (2,54 EUR/kg), anche il prezzo medio del prodotto comunitario ha raggiunto il suo livello più basso (2,79 EUR/kg). Il calo di redditività dei produttori comunitari tra il 2000 e il 2003 ha coinciso con la diminuzione del prezzo al kilogrammo del prodotto dei produttori comunitari, passato da 3,50 a 2,79 EUR.

8.2.13. *Scorte*

	2000	2001	2002	2003
Scorte finali (t)	36 332	39 048	53 178	43 024

(58) In tale contesto, le scorte si riferiscono al pesce vivo, ancora in acqua. I produttori comunitari, come tutti gli altri, dispongono di scorte trascurabili di pesce catturato, visto che questo dev'essere venduto immediatamente. Un calo dei livelli delle scorte finali indica pertanto una diminuzione del quantitativo di pesce vivo allevato in previsione della cattura nei due anni successivi. Nella fattispecie, quindi, la diminuzione del livello delle scorte indicano un pregiudizio crescente.

(59) I livelli delle scorte sono passati da 36 332 tonnellate nel 2000 a 53 178 tonnellate nel 2002, per poi scendere a 43 024 tonnellate nel 2003. Si tratta di una diminuzione del 19,1 % tra il 2002 e il 2003.

8.2.14. *Conclusioni*

(60) Si rammenta che dall'inchiesta è emerso che tra il 2000 e il 2003, e soprattutto tra il 2002 e il 2003, il prodotto in esame è stato importato sul mercato comunitario in quantitativi sempre maggiori e in volumi elevati.

(61) Per quanto riguarda la situazione dei produttori comunitari, tra il 2000 e il 2002, la capacità di produzione teorica è rimasta pressoché stabile, mentre la produzione è aumentata del 14,8 %. Pertanto, l'utilizzazione delle capacità è cresciuta dal 43 % al 50 % in tale periodo. Anche le scorte di pesce vivo hanno registrato un aumento. L'occupazione è leggermente diminuita, mentre la produttività è aumentata, essenzialmente a causa di un maggior ricorso all'automazione.

(62) I volumi delle vendite sono aumentati del 14,3 % tra il 2000 e il 2002 (rispetto ad una crescita del consumo dell'8,5 %) e la quota di mercato dei produttori comunitari è salita da 26,5 % a 28,0 %.

(63) Tuttavia, anche in tale periodo i prezzi sono calati del 13,7 % tra il 2000 e il 2002, e nonostante una lieve riduzione dei costi nel 2002 (dovuta in parte ad una maggiore utilizzazione delle capacità e a una migliore produttività), ne è conseguito un calo della redditività, che dal 7,3 % del 2000 è divenuta deficitaria nel 2001 (– 3,3 %) e nel 2002 (– 2,5 %). Anche l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento negativo in questo periodo.

(64) Tra il 2002 e il 2003, la situazione dei produttori comunitari è notevolmente peggiorata. Benché la capacità di produzione e la produzione siano aumentate (del 7,3 %) conformemente ai piani di produzione elaborati in precedenza, determinando una maggiore utilizzazione delle capacità ed un miglioramento della produttività, tutti gli altri indicatori hanno registrato un andamento negativo. Le scorte di pesce vivo sono diminuite del 19,1 %. Mentre il consumo cresceva del 10,3 %, le vendite dei produttori comunitari sono calate dell'1,6 %, ed essi hanno subìto perdite in termini di quota di mercato. Inoltre, i prezzi sono diminuiti di un ulteriore 7,6 %, mentre i costi sono risaliti al loro livello medio per i quattro anni presi in considerazione. Ne è conseguito un forte calo della redditività e i produttori comunitari hanno subìto perdite del 17,1 %, riflesse in un utile sul capitale investito pari a – 20 %. L'apparente miglioramento del flusso di cassa ha rispecchiato in realtà una riduzione delle scorte di pesce vivo e un'incapacità a reinvestire.

(65) Tenuto conto di tutti questi fattori, si è concluso in via provvisoria che i produttori comunitari hanno subìto un grave pregiudizio, concretatosi in un notevole peggioramento generale della loro situazione.

9. **CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

(66) Per verificare se esista un nesso causale tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio, garantendo d'altra parte che il pregiudizio causato da altri fattori non fosse attribuito a tale crescita delle importazioni, gli effetti pregiudizievoli dovuti a fattori che sono stati ritenuti causa del pregiudizio sono stati esaminati distinguendoli l'uno dall'altro; questi effetti pregiudizievoli sono stati imputati ai rispettivi fattori che li hanno causati e, dopo aver attribuito il pregiudizio all'insieme dei fattori causali accertati, si è stabilito se l'aumento delle importazioni fosse una causa «reale e sostanziale» del grave pregiudizio.

9.1. **Analisi dei singoli fattori causali del pregiudizio**

9.1.1. *Effetti dell'aumento delle importazioni*

(67) Come indicato in precedenza, tra il 2000 e il 2003, e soprattutto tra il 2002 e il 2003, il prodotto in esame è stato importato sul mercato comunitario in quantitativi sempre maggiori e in volumi elevati.

(68) Dato che il salmone d'allevamento è essenzialmente un prodotto di base, i prezzi costituiscono il principale fattore concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile. È generalmente riconosciuto che le importazioni, in particolare quelle provenienti dalla Norvegia, dominano il mercato e determinano il livello dei prezzi. Pertanto, anche un basso livello di sottoquotazione comporta un'erosione dei prezzi per i produttori comunitari.

(69) Nella fattispecie, l'effetto più pregiudizievole dell'aumento delle importazioni è consistito nelle ingenti perdite finanziarie subite dai produttori comunitari. A causa dell'influenza esercitata dalle importazioni sul mercato e sui prezzi, la loro crescita ha comportato un calo dei prezzi in tutta la Comunità. Se tale crescita fosse stata inferiore, anche la pressione sui prezzi sarebbe stata meno accentuata. Se la domanda sul mercato comunitario fosse stata tale da consentire di far fronte all'aumento delle importazioni a prezzi sensibilmente più elevati, anche a scapito delle vendite e della quota di mercato dei produttori comunitari, è possibile che questi ultimi non avrebbero subìto un grave pregiudizio.

(70) Tra il 2000 e il 2002, il prezzo delle importazioni è diminuito del 19 %, e i prezzi dei produttori comunitari hanno seguito il medesimo andamento. La quota di mercato delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità è effettivamente aumentata in tale periodo, ma tale crescita ha rispecchiato decisioni in materia di produzione adottate negli anni precedenti, e tanto nel 2001 quanto nel 2002 le vendite dei produttori comunitari sono state effettuate in perdita.

(71) Tra il 2002 e il 2003, le importazioni sono aumentate del 15 %. La loro quota di mercato è passata dal 72 % al 75 %, mentre quella dei produttori comunitari è scesa da 28 % a 25 %. Nello stesso periodo, le importazioni sono salite dal 236 % al 252 % della produzione comunitaria. Risulta pertanto che le importazioni sono aumentate, rispetto tanto alla produzione quanto al consumo nella Comunità, a scapito dei produttori comunitari.

(72) Tuttavia, l'aspetto più importante di tale aumento delle importazioni consiste nel suo effetto sui prezzi e sulla redditività dei produttori comunitari. Come indicato in precedenza, è generalmente riconosciuto che le importazioni (in particolare quelle provenienti dalla Norvegia) determinano il livello dei prezzi del salmone d'allevamento sul mercato comunitario. È stata pertanto analizzata l'esistenza di una sottoquotazione per stabilire se le importazioni a basso costo abbiano effettivamente comportato un'erosione dei prezzi praticati dai produttori comunitari.

(73) Per determinare, in via provvisoria, il livello di sottoquotazione, sono stati esaminati i dati relativi ai prezzi per periodi comparabili, allo stesso stadio commerciale e per vendite effettuate a clienti simili. Basandosi su un confronto tra i prezzi medi franco Glasgow praticati dai produttori comunitari e quelli praticati dai produttori esportatori agli importatori nella Comunità (CIF frontiera comunitaria, dazio doganale compreso), si constata una sottoquotazione compresa tra il 3,1 % e il 7,1 % per gli ultimi tre anni. Tale situazione avrebbe comportato un'erosione dei prezzi dei produttori comunitari poiché, a causa della loro elevata quota di mercato, sono le importazioni a determinare il livello dei prezzi. Risulta, in particolare, che l'aumento delle importazioni a prezzi sempre più bassi fino al terzo trimestre del 2003 ha costretto i produttori comunitari a ridurre costantemente i prezzi fino a tale trimestre, con le conseguenti perdite da essi subite in tale anno.

(74) Tale analisi è confermata da un confronto diretto tra i prezzi delle importazioni e i prezzi praticati dai produttori comunitari. I prezzi delle importazioni sono diminuiti del 28,5 % tra il 2000 e il 2003, passando da 3,62 a 2,59 EUR/kg, dazio compreso. Contemporaneamente, il prezzo medio del prodotto simile è sceso del 20 %, passando da 3,50 a 2,79 EUR/kg, con un calo costante.

(75) Tra il 2002 e il 2003, il prezzo medio unitario delle importazioni è sceso da 2,93 a 2,59 EUR/kg, dazio compreso. Mentre le importazioni sono aumentate, raggiungendo il livello massimo, e il loro prezzo medio ha toccato il livello più basso (2,59 EUR/kg, dazio compreso), i prezzi delle importazioni hanno trascinato i prezzi dei produttori comunitari verso il basso, e il prezzo medio del prodotto comunitario ha raggiunto il suo livello minimo (2,79 EUR/kg). Il prezzo medio unitario del prodotto comunitario (adeguato franco Glasgow) è sceso da 3,02 a 2,79 EUR/kg, con un calo dell'8 %.

	2000	2001	2002	2003
Prezzi unitari delle vendite comunitarie (1 000 EUR/t) (*)	3,50	3,23	3,02	2,79
Prezzi unitari delle importazioni, dazio doganale compreso (1 000 EUR/t) (**)	3,62	3,05	2,93	2,59

(*) Prezzi adeguati franco Glasgow.

(**) Prezzi delle importazioni CIF, dazio doganale del 2 % compreso.

(76) La diminuzione dei prezzi dei produttori comunitari sarebbe stata la causa principale di un netto calo della redditività. Nel 2000, quando il costo al kilo era pari a 3,1 EUR e il prezzo di vendita (adeguato franco Glasgow) era di 3,50 EUR, i produttori comunitari hanno registrato un utile del 7,3 %. Nel 2001 e nel 2002, benché siano aumentate l'utilizzazione delle capacità, la produzione, la produttività, le scorte di pesce vivo, le vendite e la quota di mercato, essi hanno subìto perdite finanziarie, una riduzione dell'utile globale sul capitale investito e un flusso di cassa generale negativo, mentre i prezzi delle vendite (adeguati franco Glasgow) sono calati rispettivamente a 3,23 e 3,02 EUR e i costi, dopo un lieve aumento iniziale, sono scesi a 3,2 EUR nel 2001 e a 3,0 EUR nel 2002. Anche l'occupazione ha subìto un calo.

(77) Nel 2003, mentre i prezzi (adeguati franco Glasgow) sono scesi a 2,79 EUR a causa della pressione esercitata dalle importazioni a basso costo, ed i costi si sono ristabiliti al livello del 2000 (3,1 EUR), i produttori comunitari hanno subìto una perdita del 17,1 %, rispecchiata nell'andamento negativo dell'utile globale sul capitale investito e del flusso di cassa. Contemporaneamente, il volume delle vendite è diminuito dell'1,6 % e la quota di mercato ha perso 3 punti percentuali, mentre il volume e la quota di mercato delle importazioni sono aumentati. Sebbene la capacità, l'utilizzazione delle capacità e la produzione, nonché la produttività siano aumentate, e l'occupazione sia rimasta stabile, l'aumento delle importazioni a basso prezzo ha un effetto ritardato sull'utilizzazione delle capacità, sulla produzione e sull'occupazione. La diminuzione delle scorte di pesce vivo nel 2003 dimostra che ci si può attendere un calo della produzione causato dall'aumento delle importazioni.

(78) Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che vi è una correlazione tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio subìto dai produttori comunitari, e che l'aumento delle importazioni a basso prezzo ha avuto effetti pregiudizievoli sui produttori comunitari, in particolare sotto forma di una pressione al ribasso sui prezzi praticati sul mercato comunitario, con ingenti perdite finanziarie per i produttori comunitari.

9.1.2. *Effetti delle variazioni del livello del consumo nel Regno Unito*

(79) Una parte ha sostenuto che il consumo nel Regno Unito sarebbe diminuito nel 2003, causando pregiudizio ai produttori comunitari. Tuttavia, il mercato britannico non può essere isolato dal resto del mercato comunitario, e il consumo nella Comunità europea è cresciuto del 19,7 % tra il 2000 e il 2003 e del 10,3 % tra il 2002 e il 2003. Pertanto, le ingenti perdite subite dai produttori comunitari nel 2003 sarebbero state causate dai prezzi bassi piuttosto che da un asserito calo dei consumi.

9.1.3. *Effetti delle variazioni dell'andamento delle esportazioni*

	2000	2001	2002	2003
Esportazioni (in t)	11 748	13 648	14 203	28 813

(80) Sono stati inoltre esaminati gli effetti delle variazioni del livello delle esportazioni. Le esportazioni sono aumentate durante l'intero periodo in esame, raddoppiando tra il 2002 e il 2003; si conclude pertanto, benché una parte affermi il contrario, che le variazioni dell'andamento delle esportazioni non figurano tra le cause del grave pregiudizio subìto dai produttori comunitari. In ogni caso, i dati relativi alla redditività poggiano su dati riguardanti unicamente le vendite nella Comunità.

9.1.4. *Effetti dell'eventuale capacità eccessiva*

(81) È stato inoltre esaminato se gli effetti pregiudizievoli non siano imputabili alla capacità eccessiva dei produttori comunitari. Durante il periodo dell'inchiesta, la capacità teorica di produzione è aumentata del 2,2 % tra il 2000 e il 2003 – quindi assai meno di produzione e consumo. Inoltre, come indicato in precedenza, la capacità teorica corrisponde alla quantità totale di pesce vivo autorizzata dal governo. Il costo della richiesta e della conservazione delle autorizzazioni è basso. I principali fattori di costo sono infatti i giovani salmoni (novellame), i mangimi e la manodopera. Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'aumento della capacità teorica non è stato causa di grave pregiudizio per i produttori comunitari.

9.1.5. *Effetti della concorrenza tra i produttori comunitari*

(82) Alcuni esportatori hanno sostenuto che il calo del prezzo del salmone sul mercato comunitario era dovuto ad un'offerta eccessiva da parte dei produttori della Comunità. Tuttavia, nel 2003 le importazioni sono aumentate del 15 %, mentre le vendite dei produttori comunitari nella Comunità sono diminuite. Inoltre, il prezzo su tale mercato è determinato delle importazioni, non dai produttori comunitari. In effetti, da un esame della politica dei prezzi adottata da tutte le parti nel 2002 e nel 2003, emerge chiaramente che i prodotti importati sono stati costantemente venduti a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari, che hanno seguito la tendenza al ribasso dei prezzi delle importazioni. Gli effetti della concorrenza tra i produttori comunitari si equilibrano — le perdite subite dagli uni sono compensate dagli utili di altri, a parità di condizioni. Si conclude pertanto in via provvisoria che la concorrenza tra i produttori comunitari non è stata causa del grave pregiudizio constatato.

9.1.6. *Effetti del tasso di mortalità più elevato sui costi di produzione*

(83) Una parte ha sostenuto che tassi di mortalità dei salmoni superiori alla norma in Irlanda, nonché lo scoppio di epidemie nel Regno Unito e in Irlanda nel 2002 e nel 2003, potrebbero aver provocato l'aumento dei costi di produzione e costretto alcuni produttori ad interrompere il normale ciclo di produzione. Dalle informazioni disponibili risulta che tali fenomeni sono limitati a pochissimi allevatori. Inoltre, come indica la tabella seguente, i costi di produzione dei produttori comunitari sono diminuiti nel 2002, per poi avvicinarsi al livello medio del quadriennio considerato nel 2003. Si conclude pertanto in via provvisoria che tassi di mortalità dei salmoni superiori alla norma non sono stati causa di gravi effetti pregiudizievoli. Ciononostante, tale aumento sarà oggetto di un esame più approfondito durante la fase definitiva dell'inchiesta.

	2000	2001	2002	2003
Costo di produzione medio (1 000 EUR/t)	3,1	3,2	3,0	3,1

9.1.7. *Effetti di costi di produzione generalmente più elevati*

(84) Una parte ha sostenuto che i costi di produzione dell'industria norvegese sono inferiori a quelli dei produttori comunitari, e che ciò spiega in parte l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio. Dalle informazioni attualmente disponibili risulta che mentre la Norvegia gode di certi vantaggi relativamente a determinati costi, i produttori comunitari sono avvantaggiati relativamente ad altri. Nel complesso, si osserva che non solo i produttori comunitari, ma anche quelli norvegesi, subiscono attualmente perdite significative sul mercato. Come indicato al punto 8.2.12, nel 2002 i produttori comunitari hanno subìto perdite pari a – 2,5 %. Dai dati forniti dal governo norvegese, risulta che nel 2002, su un campione di 151 allevamenti di salmoni e trote arcobaleno, le perdite sono state pari a – 13 %. (Non sono ancora stati pubblicati dati comparabili per il 2003.) Inoltre, i produttori norvegesi erano fortemente indebitati, e tale debito rappresenta una percentuale significativa dei loro costi totali. Il debito complessivo (esclusi capitale netto e accantonamenti) era pari a 6,8 miliardi di NOK, rispetto a un fatturato totale di 5,7 miliardi di NOK [1]. Tale situazione ha fatto sì che in alcuni casi le banche del paese diventassero effettivamente proprietarie di allevamenti norvegesi. Pertanto, si conclude in via provvisoria che i produttori norvegesi non sono più efficienti di quelli comunitari, ma tale argomento sarà oggetto di un esame più approfondito durante la fase definitiva dell'inchiesta.

9.1.8. *Costi di trasporto più elevati in Scozia*

(85) Una parte ha sostenuto che le località isolate della Scozia dispongono di infrastrutture meno sviluppate e che ciò fa aumentare i costi e potrebbe causare pregiudizio ai produttori comunitari. A tale proposito, si rileva che in Norvegia — paese le cui importazioni dominano il mercato comunitario — la piscicoltura viene spesso praticata in località remote che dispongono di infrastrutture di trasporto relativamente modeste.

[1] Indagine statistica 2002 della direzione norvegese per la Pesca.

(86) I costi di trasporto non rappresentano una percentuale elevata del costo totale di produzione del salmone d'allevamento e variano a seconda dell'origine del prodotto e della sua destinazione. Nel complesso, non si ritiene che esista una differenza significativa tra Norvegia, Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda i costi di trasporto verso il mercato comunitario. È inoltre probabile che, in generale, i produttori esportatori (che per definizione sono situati fuori della Comunità europea) debbano sostenere costi di trasporto più elevati per vendere i propri prodotti sul mercato comunitario. Non si ritiene pertanto che costi di trasporto più elevati in Scozia abbiano contribuito al pregiudizio subìto dai produttori comunitari.

(87) Inoltre, e in ogni caso, non è stato assolutamente dimostrato che i costi di trasporto in Scozia siano aumentati negli ultimi anni e, pertanto, non è possibile imputare il recente aumento delle perdite finanziarie subite dai produttori comunitari a costi di trasporto più elevati.

9.1.9. *Altri fattori*

(88) Durante l'inchiesta provvisoria non sono stati individuati altri fattori causali rilevanti.

9.2. **Attribuzione degli effetti pregiudizievoli ai diversi fattori**

(89) L'aumento delle importazioni ha avuto soltanto un effetto negativo limitato sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, benché le vendite e la quota di mercato di questi ultimi abbiano registrato un calo nel 2003. Risulta in particolare, tuttavia, che il sensibile aumento delle importazioni ha avuto un effetto devastante sulla redditività dei produttori comunitari, tenuto conto del contemporaneo calo dei prezzi. Dato che le importazioni (che rappresentano il 70-75 % circa del mercato) determinano i prezzi, la spirale ribassista dei loro prezzi ha inciso in maniera significativa sull'erosione dei prezzi dei produttori comunitari. Ne sono conseguite ingenti perdite per i produttori comunitari. In questa fase, non sono stati individuati altri fattori, oltre all'aumento delle importazioni a basso costo, che potrebbero aver contribuito al pregiudizio.

9.3. **Conclusioni**

(90) Pertanto, dopo aver accertato che gli altri fattori noti non hanno sortito effetti pregiudizievoli, si è concluso in via provvisoria che sussiste un nesso reale e sostanziale tra l'aumento delle importazioni a basso costo e il grave pregiudizio subìto dai produttori comunitari.

10. **SITUAZIONE CRITICA**

(91) Si è concluso in via provvisoria che ci si trova in presenza di una situazione critica in cui un ritardo causerebbe ai produttori comunitari un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. A causa dell'aumento delle importazioni a basso costo del prodotto in esame, essi hanno registrato notevoli perdite, segnatamente in termini di scorte di pesce vivo, prezzi unitari, redditività e utile sul capitale investito.

(92) La situazione finanziaria dei produttori comunitari, che hanno subìto ingenti perdite nel 2003 (– 17,1 %), risulta estremamente precaria. A causa di tali perdite, infatti, le imprese di alcuni di essi sono già fallite o sono state poste in amministrazione controllata, e molti altri produttori prevedono di ridurre la produzione o di ritirarsi dal mercato. Alcuni produttori comunitari stanno cercando di vendere le proprie imprese tenendole in attività. Dato, tuttavia, che essi stanno subendo perdite e che le loro attività sono fallite o sono state poste in amministrazione controllata, i potenziali acquirenti non sono numerosi. Altri produttori stanno semplicemente cessando le attività per arginare le perdite.

(93) Nel 2003 e durante i primi mesi del 2004, cinque produttori comunitari hanno dichiarato fallimento o la loro attività è stata posta in amministrazione controllata. Altri due sono stati rilevati da produttori di mangimi (con i quali erano fortemente indebitati) e le loro attività vengono progressivamente ridotte. Inoltre, altri sette produttori comunitari hanno cessato, o stanno per cessare, l'attività.

(94) A causa delle ingenti perdite registrate nel 2003, certi produttori comunitari — segnatamente società indipendenti che non possono contare sul sostegno finanziario di un gruppo più grande — si sono trovati a dipendere dal rimborso dilazionato dei crediti concesso dai produttori di mangimi e a ricorrere a scoperti come fonte di finanziamento a medio o lungo termine. Alcune società sono costrette a sacrificare la redditività per poter disporre di un flusso di cassa sufficiente per rispettare i propri impegni finanziari (ad esempio, catturando il pesce prima che abbia raggiunto le dimensioni ottimali). Tale strategia può garantire la loro sopravvivenza per un breve periodo, ma sta ulteriormente riducendo la loro redditività e quindi la loro efficienza economica a medio e lungo termine.

(95) Se le prospettive in materia di allevamento di salmone nella Comunità non registreranno un miglioramento immediato e sostanziale, un sempre maggior numero di produttori comunitari sarà costretto a dichiarare fallimento o vedrà porre le proprie attività in amministrazione controllata, dato che i produttori di mangimi e le banche cercano di limitare la propria esposizione a crediti inesigibili. Lo scoperto di alcuni produttori comunitari è giunto a termine o è stato ridotto. Nel Regno Unito, le autorità nazionali hanno avviato discussioni con le banche per determinare le ragioni che le hanno spinte a ritirare il proprio appoggio. Le banche hanno sottolineato, tuttavia, di dover operare secondo criteri commerciali.

(96) Si può prevedere che se non verranno applicate misure provvisorie di salvaguardia al mercato della Comunità europea, i prodotti in esame continueranno a venire importati nella Comunità in quantità elevate e, soprattutto a causa della conseguente erosione costante dei prezzi, i produttori comunitari continueranno a subire perdite e molti ancora saranno costretti a dichiarare fallimento. Tale danno sarebbe difficilmente riparabile, dato che le imprese saranno state chiuse, gli ex dipendenti saranno stati costretti a trasferirsi per trovare lavoro e le fonti di credito saranno caute a finanziare la riapertura di imprese fallite. Se si vuole evitare una situazione del genere, è necessario adottare misure provvisorie di salvaguardia.

10.1. **Conclusioni**

(97) Di conseguenza, tenuto conto della precaria situazione economica dei produttori comunitari, causata dalle ingenti perdite subite, e della costante minaccia rappresentata dai produttori esportatori, si ritiene che ci si trovi in presenza di una situazione critica in cui l'eventuale ritardo nell'adottare misure provvisorie di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. Si conclude pertanto che le misure provvisorie di salvaguardia debbano essere adottate senza indugio.

11. **CONSIDERAZIONI FINALI**

(98) L'analisi preliminare delle risultanze dell'inchiesta conferma che ci si trova in presenza di una situazione critica, nonché la necessità di istituire misure provvisorie di salvaguardia per impedire che i produttori comunitari subiscano un ulteriore pregiudizio a cui sarebbe difficile ovviare.

11.1. **Forma e livello delle misure provvisorie di salvaguardia**

(99) Dato che la produzione comunitaria di salmone d'allevamento è insufficiente per soddisfare la domanda, occorre garantire che le misure adottate non impediscano l'accesso dei produttori esportatori al mercato comunitario. Poiché il pregiudizio subìto dai produttori comunitari sarebbe essenzialmente imputabile al volume elevato delle importazioni, che comporta prezzi bassi e causa l'erosione e il blocco dei prezzi, le misure adottate dovrebbero essere volte ad aumentare i prezzi senza limitare inutilmente l'offerta.

(100) I regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94 prevedono che le misure di salvaguardia provvisorie assumano la forma di aumenti dei dazi doganali. Andrebbero pertanto privilegiate, se opportuno, misure tariffarie. Nella fattispecie, per garantire l'apertura del mercato comunitario e un'offerta sufficiente per soddisfare la domanda, è opportuno fissare contingenti esenti da dazi di salvaguardia che rispecchino i livelli d'importazione tradizionali. Al di là di tali contingenti, le importazioni dovrebbero essere soggette a un dazio supplementare. Il salmone d'allevamento può quindi continuare ad essere importato entro i livelli tradizionali senza il pagamento di dazi supplementari, mentre quantitativi illimitati possono essere importati pagando il dazio supplementare.

(101) Per mantenere i flussi commerciali tradizionali e garantire che il mercato comunitario rimanga accessibile a piccoli fornitori, i contingenti tariffari andrebbero suddivisi tra i paesi/regioni che hanno un interesse sostanziale a fornire il prodotto in esame, mentre una parte del contingente dovrebbe essere riservata ad altri paesi. Dopo aver consultato la Norvegia e le Isole Faer Øer, che hanno tale interesse sostanziale e detengono una considerevole quota delle importazioni, si ritiene opportuno assegnare un contingente tariffario specifico a ciascuno di questi paesi, commisurato alla percentuale sul quantitativo totale del prodotto fornita dal paese durante il triennio 2001-2003. Poiché la stragrande maggioranza delle importazioni in tale periodo era originaria della Norvegia e delle Isole Faer Øer, occorre applicare un contingente specifico nazionale a detti paesi e un altro contingente a tutti gli altri. Per evitare un inutile onere amministrativo, i contingenti tariffari andrebbero assegnati in base alla regola del «primo arrivato, primo servito».

(102) Risulta che, in condizioni normali, il consumo di salmone d'allevamento nella Comunità stia aumentando del 4 %-5 % circa l'anno, tenuto conto degli elevati livelli di crescita osservati nei nuovi Stati membri. Per tener conto di tale evoluzione, i contingenti tariffari (stabiliti sulla base delle importazioni medie tra il 2001 e il 2003) andrebbero aumentati del 5 %. Poiché il mercato del salmone è stagionale ed è caratterizzato da importazioni e vendite più elevate nella seconda metà dell'anno, anche i contingenti tariffari dovrebbero essere oggetto di adeguamenti stagionali. I contingenti sono stati calcolati in «equivalenti pesci interi» e i tassi di conversione applicati al prodotto importato in filetti o intero sono pari rispettivamente a 1 per 0,65 e 1 per 0,9.

(103) Il dazio supplementare dovrebbe essere fissato ad un livello tale da porre rimedio alla situazione dei produttori comunitari senza però costituire un inutile, eccessivo onere per importatori e utilizzatori. Un dazio ad valorem è ritenuto inadeguato poiché agirebbe come incentivo a ridurre i prezzi delle importazioni esenti da dazio e aumenterebbe in termini reali in caso di aumento dei prezzi. È pertanto opportuno stabilire un dazio fisso.

(104) Il livello di sottoquotazione, che rispecchia la percentuale di cui il prezzo del prodotto importato risulta inferiore al livello del prezzo che i produttori comunitari potrebbero ottenere in una situazione non pregiudizievole, è ritenuto una base ragionevole per stabilire il livello del dazio. Per tener conto del principio di proporzionalità nella fattispecie (il 70-75 % del prodotto in esame viene importato), il livello di sottoquotazione è stato calcolato provvisoriamente sulla base del prezzo medio ponderato non pregiudizievole, per tonnellata, del prodotto comunitario, basato a sua volta sul costo di produzione del prodotto comunitario maggiorato di un margine d'utile minimo per l'industria in questione (5 %). Tale prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con il prezzo medio ponderato, per tonnellata, del prodotto in esame importato durante il primo trimestre del 2004 [1], calcolato in via provvisoria. Dalla differenza tra i due prezzi, espressa in percentuale del prezzo CIF/frontiera comunitaria del prodotto importato, è emersa una sottoquotazione del 17,8 %, che rappresenta un dazio di 469 EUR/t (equivalenti pesci interi), pari, sulla base dei tassi di conversione sopra indicati, a 522 EUR/t per i pesci eviscerati e a 722 EUR/t per i filetti.

(105) Occorre prevedere un riesame delle misure da parte della Commissione qualora la situazione dovesse cambiare.

(106) Conformemente alla legislazione comunitaria e agli obblighi internazionali della Comunità, le misure provvisorie di salvaguardia non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari di un paese in via di sviluppo fintantoché la sua quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non supera il 3 %. A tale proposito, si osserva che le importazioni provenienti dal Cile durante il periodo più recente per cui si dispone di dati attendibili (seconda metà del 2003) sono inferiori al 3 %; risulta pertanto opportuno escludere tale paese dall'applicazione del dazio di salvaguardia supplementare istituito a norma delle misure provvisorie di salvaguardia e riesaminare la sua situazione durante la fase definitiva dell'inchiesta. Occorre quindi specificare i paesi in via di sviluppo ai quali non si applicano le misure provvisorie di salvaguardia: tali paesi sono elencati nell'allegato II.

[1] Sulla base delle informazioni disponibili, in mancanza di dati Eurostat attendibili per tale periodo.

11.2. **Sistema di controllo**

(107) Come indicato in precedenza, si ritiene che l'andamento delle importazioni del prodotto in esame abbia causato un grave pregiudizio ai produttori comunitari. Si ritiene pertanto nell'interesse della Comunità istituire un sistema di sorveglianza a posteriori in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 519/94, per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame immesse in libera pratica nella Comunità. Tale misura consentirà, in particolare, di sorvegliare attentamente le importazioni provenienti da paesi ai quali non vengono applicate le misure provvisorie. Per garantire la coerenza, il sistema di sorveglianza dovrebbe avere la stessa durata delle misure provvisorie. Tale sorveglianza dev'essere attuata conformemente al regime di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 [2], e gli Stati membri devono comunicare settimanalmente le informazioni alla Commissione.

11.3. **Durata**

(108) Le misure provvisorie non dovrebbero rimanere in vigore per un periodo superiore ai 200 giorni. Esse dovrebbero entrare in vigore alla data del 15 agosto 2004 e rimanervi per un periodo di 176 giorni, a meno che prima di tale scadenza non vengano istituite misure definitive o l'inchiesta non venga chiusa senza l'istituzione di misure.

12. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

12.1. **Osservazioni preliminari**

(109) Oltre ad esaminare gli sviluppi imprevisti, l'aumento delle importazioni, il grave pregiudizio, la causa del pregiudizio e la situazione critica, si è valutato se esistessero motivi validi per giungere alla conclusione che l'istituzione di misure provvisorie non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, si è valutato, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'impatto delle eventuali misure provvisorie su tutte le parti interessate dai procedimenti nonché le probabili conseguenze dell'istituzione o meno di tali misure.

12.2. **Interesse dei produttori comunitari**

(110) I produttori comunitari registrano, nel complesso, un fatturato annuo di oltre 500 milioni di EUR e si ritiene che, oltre a creare direttamente occupazione (circa 1 450 posti di lavoro), essi occupino indirettamente altre 8 000 persone nell'industria di trasformazione e in altri settori. Essi fanno parte di un'industria fortemente in crescita, la cui produzione è raddoppiata tra il 1995 e il 2001, e dimostrano una sempre maggiore efficienza nella produzione di un prodotto per il quale esiste un mercato in espansione tanto nella Comunità, quanto nel resto del mondo. Infine, essi sono vitali e competitivi in condizioni normali di mercato e la loro produttività è in crescita.

(111) La situazione dei produttori comunitari corre chiaramente un grave rischio, se non verrà modificato l'attuale livello di importazioni a basso prezzo. Le misure proposte saranno applicate a tutte le importazioni del prodotto in esame diverse da quelle provenienti da paesi in via di sviluppo le cui esportazioni nella Comunità europea non superano il 3 % delle importazioni comunitarie. Esse si applicheranno quindi al 95 % circa di tali importazioni. Si può pertanto prevedere che le misure saranno efficaci e consentiranno ai prezzi dei produttori comunitari di aumentare fino ad un livello ragionevole.

12.3. **Interesse delle industrie dipendenti**

(112) I salmoni vengono generalmente allevati in zone lontane ed isolate — essenzialmente la costa occidentale della Scozia e dell'Irlanda. Le possibilità di occupazione sono limitate e l'attività economica generata dall'allevamento del salmone apporta un contributo significativo all'economia locale. Senza tale contributo, molte delle piccole imprese locali che forniscono beni e servizi ai produttori comunitari e ai loro dipendenti non sarebbero più redditizie. L'adozione di misure provvisorie efficaci è quindi nell'interesse delle industrie dipendenti.

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[2] GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1.

12.4. **Interesse degli allevatori di giovani salmoni e dei produttori di mangimi**

(113) I principali fornitori dei produttori comunitari (allevatori di giovani salmoni e produttori di mangimi) hanno interesse ad avere una domanda forte e prevedibile del loro prodotto, e a un prezzo che consenta loro di ottenere un congruo profitto. Dato che alcuni di tali fornitori hanno anche concesso ingenti crediti ai produttori comunitari, è altresì nel loro interesse che questi restino in attività e riescano a pagare i debiti contratti. Se la situazione dei produttori comunitari non migliorerà, molti allevatori di giovani salmoni non potranno esigere i crediti concessi: ne conseguirà un calo della redditività e, in alcuni casi, potrebbe risultare compromessa la loro capacità di proseguire l'attività commerciale. Lo stesso vale per i produttori di mangimi. L'adozione di misure provvisorie è quindi nell'interesse degli allevatori di giovani salmoni e dei produttori di mangimi.

12.5. **Interesse degli utilizzatori, dei trasformatori e degli importatori nella Comunità**

(114) Per valutare l'impatto dell'eventuale istituzione di misure sugli importatori, sui trasformatori e sugli utilizzatori, sono stati inviati questionari agli importatori, ai trasformatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame sul mercato comunitario. Gli importatori/trasformatori/utilizzatori sono generalmente un unico operatore e, in effetti, molti sono collegati a produttori esportatori fuori della Comunità, soprattutto in Norvegia. Sono pervenute le risposte di sei importatori/trasformatori/utilizzatori e di un'associazione di trasformatori. Inoltre, alcune associazioni di trasformatori hanno inviato le proprie osservazioni alla Commissione.

(115) Alcuni hanno sostenuto che non bisognava adottare misure poiché i prezzi del salmone d'allevamento avevano subìto soltanto un breve calo temporaneo nei due-tre mesi successivi all'abolizione delle misure antidumping nei confronti della Norvegia nel maggio 2003, e in seguito erano tornati a livelli normali. I trasformatori hanno sottolineato che qualsiasi incremento dei prezzi farebbe aumentare i loro costi di produzione, ridurrebbe le loro vendite e la loro redditività e potrebbe comportare una perdita di posti di lavoro e addirittura il trasferimento delle attività; essi hanno inoltre fatto presente che l'occupazione è più elevata nel settore della trasformazione del pesce che non nella piscicoltura e che in alcuni casi il loro settore offre lavoro in regioni caratterizzate da una bassa occupazione.

(116) Sebbene per il primo trimestre del 2004 non siano ancora disponibili dati Eurostat completamente attendibili, dalle informazioni a disposizione risulta che dall'ultimo trimestre del 2003 i prezzi delle importazioni sono aumentati, raggiungendo all'incirca 2,53 EUR/kilo nel primo trimestre del 2004, e che anche i prezzi dei produttori comunitari hanno registrato un lieve aumento. Questi ultimi restano tuttavia nettamente inferiori a un prezzo non pregiudizievole. Inoltre, le informazioni più recenti indicano che i prezzi stanno nuovamente seguendo una tendenza al ribasso.

(117) I principali costi sostenuti dai trasformatori consistono nel costo della materia prima e della manodopera, ed è vero quindi che un aumento dei prezzi della materia prima farebbe salire i costi dei trasformatori. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite da questi, il costo della materia prima è diminuito del 10 % tra il 2002 e il 2003, dopo il calo del 18 % già registrato tra il 2000 e il 2002. Nel 2003, esso era inferiore del 26 % al livello del 2000. Nel contempo, dalle informazioni fornite risulta che i prezzi di vendita dei trasformatori sono rimasti pressoché identici nel 2002 e nel 2003. Tre di essi hanno fornito informazioni sulla redditività della loro attività di trasformazione del salmone, dalle quali emerge che la redditività è passata da 15 % nel 2000 a 31 % nel 2002 e a 33 % nel 2003. Pur non essendo necessariamente rappresentativo di tutta l'industria di trasformazione, questo livello di redditività non viene considerato atipico. Alcuni trasformatori lo hanno contestato, senza però fornire informazioni dettagliate in merito alla propria redditività. In tali circostanze, risulta che l'industria di trasformazione è assolutamente in grado di assorbire un modesto aumento del costo della materia prima senza che ciò comporti la perdita di posti di lavoro o il trasferimento delle attività. In ogni caso, è chiaro che gli attuali livelli dei prezzi sono insostenibili a medio e lungo termine.

(118) I trasformatori hanno sostenuto altresì che i commercianti che operano sui principali mercati europei e i consumatori devono poter continuare a disporre di un prodotto di buona qualità a prezzi bassi. Essi hanno espresso particolare preoccupazione per gli acquisti speculativi che potrebbero venire effettuati subìto dopo l'introduzione di un contingente tariffario, affermando che se il contingente venisse raggiunto essi potrebbero dover cessare la produzione. Hanno infine dichiarato che, in caso di adozione di misure, queste dovrebbero permettere di mantenere un'offerta adeguata e contribuire alla stabilità dei prezzi sul mercato per consentire una migliore previsione dei costi. A tale proposito, mentre alcuni si sono mostrati assolutamente contrari a qualsiasi forma di misura, altri hanno indicato che, qualora fossero state adottate misure, avrebbero preferito un sistema di contingenti tariffari, e alcuni di essi un sistema di licenze.

(119) Si deve osservare che le misure provvisorie proposte consistono in contingenti tariffari calcolati sulla media delle importazioni nella Comunità (compresi i nuovi Stati membri) tra il 2001 e il 2003, maggiorate del 5 %, al di là delle quali si applica un dazio supplementare. L'industria di trasformazione comunitaria dovrebbe pertanto continuare a disporre di una fornitura adeguata di materie prime senza alcun dazio supplementare.

(120) Si ritiene pertanto che i possibili effetti negativi per i trasformatori/utilizzatori e gli importatori non possano essere considerati tali da risultare superiori ai vantaggi che dovrebbe comportare per i produttori comunitari l'istituzione delle misure provvisorie proposte, corrispondenti al minimo indispensabile per impedire un ulteriore peggioramento della situazione dei produttori medesimi.

12.6. **Interesse dei consumatori nella Comunità**

(121) Dal momento che il prodotto in esame è un bene di consumo, la Commissione ha informato varie organizzazioni di consumatori dell'apertura dell'inchiesta, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Tenuto conto dell'entità dello scarto tra il prezzo dei pesci interi franco allevamento e il prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti trasformati a base di salmone, si ritiene improbabile che le misure incidano in maniera significativa sui prezzi al dettaglio e l'impatto sui consumatori è quindi da ritenersi minimo.

13. **PROROGA DEL TERMINE PER I PROCEDIMENTI IN CORSO**

(122) Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 519/94, quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, tuttavia, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi.

13.1. **Motivi della proroga**

(123) Per le ragioni seguenti, si ritiene che ci si trovi in circostanze eccezionali che giustificano la proroga di due mesi del termine per la conclusione delle inchieste di salvaguardia relative al prodotto in esame.

(124) Il 1º maggio 2004, dieci nuovi Stati membri sono entrati a far parte della Comunità europea. Fino ad allora, l'inchiesta relativa ai procedimenti in corso riguardava soltanto l'UE a 15. Un numero elevato di parti interessate ha cooperato all'inchiesta finora svolta in relazione al prodotto in esame, e si prevede che anche gli operatori economici dei nuovi Stati membri desiderino cooperare appieno alle inchieste future. Per verificare le nuove informazioni pervenute, la Commissione invierà altri questionari ai produttori comunitari, ai produttori di mangimi e agli allevatori di giovani salmoni della Comunità, nonché agli importatori, ai trasformatori e agli utilizzatori dei nuovi Stati membri onde accertarne la situazione specifica. Per consentire agli operatori economici interessati di esercitare i propri diritti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 519/94, è opportuno concedere loro un lasso di tempo ragionevole per rispondere ai questionari. Prima di trarre le proprie conclusioni, i servizi della Commissione dovranno poi verificare le informazioni contenute nelle risposte ai questionari mediante indagini presso le sedi delle parti interessate.

(125) In seguito alla conclusione dell'inchiesta complementare della Commissione, e prima dell'adozione di eventuali misure di salvaguardia definitive nei confronti dei prodotti in esame, la Comunità europea dovrà inoltre comunicare tempestivamente le misure proposte ad alcuni partner commerciali con i quali ha concluso accordi bilaterali e ai partner commerciali dell'OMC.

(126) Inoltre, se le misure provvisorie (che dovrebbero essere in vigore parallelamente all'inchiesta) dovessero scadere nell'ultimo trimestre del 2004, verrebbe a crearsi una situazione di incertezza sul mercato nel periodo di maggiore attività, ossia prima di Natale.

13.2. **Proroga del termine**

(127) Si ritiene pertanto che, alla luce della situazione descritta, ci si trovi in circostanze eccezionali che giustificano la proroga di due mesi, dal 6 dicembre 2004 al 6 febbraio 2005, del termine per la conclusione dell'inchiesta di salvaguardia relativa al salmone d'allevamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sistema di contingenti tariffari e dazi supplementari

1. È aperto un sistema di contingenti tariffari per un periodo compreso tra il 15 agosto 2004 e il 6 febbraio 2005 relativo alle importazioni nella Comunità di salmone d'allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato nei codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (in appresso denominato «salmone d'allevamento»). Il volume dei contingenti tariffari e i paesi ai quali essi si applicano sono specificati all'allegato I. I contingenti sono stati calcolati in «equivalenti pesci interi» e i tassi di conversione applicati al prodotto importato in filetti (gruppo 2) o intero (gruppo 1) sono pari rispettivamente a 1 per 0,65 e 1 per 0,9.

2. Il salmone allo stato libero non è assoggettato o imputato a contingenti tariffari. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il salmone dell'Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.

3. Per determinare il livello del dazio supplementare, il salmone d'allevamento di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 ed ex 0303 22 00 rientra nel gruppo 1 dell'allegato I, mentre quello classificato nei codici NC ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 rientra nel gruppo 2.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, alle importazioni di salmone d'allevamento che superano il livello del contingente tariffario si applica il dazio supplementare specificato all'allegato I per il gruppo di appartenenza.

5. Alle importazioni di salmone d'allevamento continua ad applicarsi l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione [2], o una qualsiasi aliquota preferenziale del dazio.

6. La Commissione potrebbe riesaminare tali misure qualora la situazione dovesse cambiare.

Articolo 2

Paesi in via di sviluppo

Le importazioni di salmone d'allevamento originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato II non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari.

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. L'origine del salmone d'allevamento a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, l'eventuale immissione in libera pratica nella Comunità di salmone d'allevamento originario di un paese in via di sviluppo è subordinata:

a) alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di detto paese e conforme ai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e

b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente, ai sensi dell'articolo 4, da detto paese nella Comunità.

3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), non è richiesto per le importazioni di salmone d'allevamento corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le norme definite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

4. La prova dell'origine viene accettata solo se il salmone d'allevamento soddisfa i criteri di determinazione dell'origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

Articolo 4

Trasporto diretto

1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità da un paese terzo:

a) i prodotti trasportati senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;

b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

— siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito,

— non vi siano stati immessi in commercio o per il consumo, e

— vi abbiano subìto unicamente operazioni di scarico e di ricarico.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere fornita alle autorità della Comunità. Detta prova può essere presentata, in particolare, sotto forma di uno dei seguenti documenti:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese d'origine per l'attraversamento del paese o dei paesi di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito contenente:

— una descrizione esatta delle merci,

— la data del loro carico o ricarico o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate.

Articolo 5

Importazioni in corso di trasporto verso la Comunità

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti in corso di trasporto verso la Comunità ai sensi del paragrafo 2.

2. Sono considerati in corso di trasporto verso la Comunità i prodotti che:

— sono usciti dal territorio del paese d'origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e

— sono scortati dal luogo di carico nel paese d'origine sino al luogo di scarico nella Comunità da un documento di trasporto valido rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate forniscono alle autorità doganali la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di entrata in vigore del presente regolamento quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

— in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data,

— in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data,

— in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o qualsiasi altro documento di trasporto rilasciato nel paese di origine prima di tale data,

— in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di tale data.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica sino al 6 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Codice NC	Codice TARIC	Gruppo	Origine (per i gruppi 1 e 2)	Contingente tariffario (per i gruppi 1 e 2) in tonnellate (EPI)	Numero d'ordine per gruppo 1	Numero d'ordine per gruppo 2	Dazio supplementare EUR/t	
							Gruppo 1	Gruppo 2
ex 0302 12 00	0302 12 00 21	1	Norvegia	163 997	90.780	90.788	522	722
	0302 12 00 22	1	Is. Faer Øer	22 230	90.694	90.695		
	0302 12 00 23	1	Altri	20 108	90.077	90.078		
	0302 12 00 29	1						
	0302 12 00 39	1						
	0302 12 00 99	1						
ex 0303 11 00	0303 11 00 19	1						
	0303 11 00 99	1						
ex 0303 19 00	0303 19 00 19	1						
	0303 19 00 99	1						
ex 0303 22 00	0303 22 00 21	1						
	0303 22 00 22	1						
	0303 22 00 23	1						
	0303 22 00 29	1						
	0303 22 00 89	1						
ex 0304 10 13	0304 10 13 21	2						
	0304 10 13 29	2						
	0304 10 13 99	2						
ex 0304 20 13	0304 20 13 21	2						
	0304 20 13 29	2						
	0304 20 13 99	2						

ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo — esclusi dall'applicazione delle misure in quanto la loro quota delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità non è superiore al 3 %

Emirati arabi uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Angola, Argentina, Samoa americane, Anguilla, Antartide, Aruba, Barbados, Bangladesh, Burkina-Faso, Bahrein, Burundi, Benin, Brunei Darussalam, Bolivia, Brasile, Bahama, Bhutan, Botswana, Belize, Bermuda, Isola Bouvet, Isole Vergini britanniche, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Congo, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Ciad, Colombia, Costa Rica, Cuba, Capo Verde, Isole Cayman, Christmas, Isole Cocos (o Keeling), Isole Cook, Gibuti, Dominica, Repubblica dominicana, Algeria, Ecuador, Egitto, Eritrea, Etiopia, Figi, Stati federati di Micronesia, Isole Falkland, Polinesia francese, Territori australi francesi, Gabon, Grenada, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea equatoriale, Guatemala, Guinea Bissau, Guyana, Gibilterra, Guam, Honduras, Hong Kong, Haiti, Heard e Mc Donald, Indonesia, India, Iraq, Iran (Repubblica islamica dell'), Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kiribati, Comore, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Repubblica democratica popolare del Laos, Libano, Saint Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Giamahiria araba libica, Marocco, Madagascar, Isole Marshall, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Maurizio, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Macao, Mayotte, Montserrat, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Antille olandesi, Nuova Caledonia e dipendenze, Isola di Niue, Norfolk, Marianne settentrionali, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Repubblica popolare cinese, Filippine, Pakistan, Palau, Paraguay, Pitcairn, Qatar, Ruanda, Samoa, Arabia Saudita, Isole Salomone, Seicelle, Sudan, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Sao Tomé e Principe, El Salvador, Repubblica araba siriana, Swaziland, Georgia australe e Sandwich australi, Sant'Elena e dipendenze, Saint-Pierre e Miquelon, Taiwan, Togo, Tunisia, Tonga, Timor Est, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Tanzania (Repubblica unita di), Isole Tokelau, Turks e Caicos, Isole minori lontane degli Stati Uniti, Uganda, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine settentrionali, Venezuela, Vietnam, Vanuatu, Isole Vergini americane, Wallis e Futuna, Yemen, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.

REGOLAMENTO (CE) N. 1448/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione [2] prevede che il burro detenuto dagli organismi d'intervento messo in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1º aprile 2002.

(2) Tenuto conto della situazione di mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d'intervento, è opportuno che il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1º giugno 2002 sia messo in vendita.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 la data «1º aprile 2002» è sostituita dalla data «1º giugno 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2004 (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 4).

REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari [2], il burro destinato alla vendita dovrà essere entrato all'ammasso anteriormente ad una data da stabilirsi.

(2) In considerazione delle tendenze manifestatesi sul mercato del burro e della quantità di scorte disponibili, deve essere modificata la data di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione [3] per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1º giugno 2002.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

[2] GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

[3] GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 103).

REGOLAMENTO (CE) N. 1450/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia [1], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1608/2003/CE definisce le azioni statistiche individuali necessarie ai fini della produzione di statistiche comunitarie in materia di scienza, tecnologia e innovazione.

(2) È necessario adottare le opportune disposizioni per l'attuazione delle azioni statistiche individuali di cui all'articolo 2 della decisione n. 1608/2003/CE.

(3) Le azioni statistiche individuali devono basarsi sulla decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 [2], che ha definito il programma di lavoro per la produzione e il miglioramento delle statistiche sull'innovazione per il periodo dal 2003 al 2007.

(4) È necessario garantire la coerenza delle statistiche comunitarie sull'innovazione con le norme internazionali, tenendo conto delle attività svolte dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e da altre organizzazioni internazionali.

(5) Nell'attuare la decisione n. 1608/2003/CE, è opportuno prendere in considerazione il quadro normativo fissato dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie [3], in sede di definizione delle disposizioni relative all'accesso alle fonti amministrative e al segreto statistico.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni attuative della decisione n. 1608/2003/CE con riguardo alle statistiche comunitarie sull'innovazione.

Articolo 2

1. Il presente regolamento riguarda le statistiche comunitarie in materia d'innovazione. Per le statistiche in questione, l'elenco delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza, le scadenze per la trasmissione dei dati, nonché il periodo di transizione sono specificati nell'allegato.

2. Sulla base delle conclusioni delle relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE, gli elenchi delle variabili statistiche, le attività e i settori oggetto di rilevazione, le disaggregazioni dei risultati, la frequenza, le scadenze per la trasmissione dei dati e altri aspetti di cui all'allegato del presente regolamento possono essere oggetto di revisione a intervalli regolari.

Articolo 3

Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti quali indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati. Queste ultime devono essere almeno equivalenti, in termini di qualità o di procedure di stima statistica adottate, alle indagini per campione o alle fonti di dati amministrativi.

Articolo 4

Le statistiche comunitarie sull'innovazione elencate nell'allegato si basano sulle definizioni e i concetti armonizzati contenuti nella versione più recente del Manuale di Oslo. Gli Stati membri applicano tali definizioni e concetti armonizzati alle statistiche da loro prodotte.

Le relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 5 della decisione n. 1608/2003/CE fanno riferimento a tali definizioni e concetti e alle loro applicazioni.

[1] GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.
[2] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.
[3] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Articolo 5

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati statistici aggregati elencati nell'allegato su base obbligatoria e i dati individuali su base volontaria servendosi di uno schema di trasmissione uniforme definito dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con essi.

Articolo 6

La valutazione della qualità è effettuata dagli Stati membri e dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su richiesta di quest'ultima, le informazioni occorrenti per la valutazione della qualità delle statistiche indicate nell'allegato del presente regolamento, che sono necessarie per la redazione delle relazioni di cui all'articolo 5 della decisione 1608/2003/CE.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

ALLEGATO

STATISTICHE IN MATERIA D'INNOVAZIONE

Sezione 1

Gli Stati membri producono le seguenti statistiche comunitarie sull'innovazione:

Codice	Titolo	Osservazioni
1	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione	In valore assoluto e in % del totale delle imprese
2	Numero di imprese innovatrici che hanno introdotto prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato	In valore assoluto, in % del totale delle imprese e in % del totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
3	Fatturato relativo a prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato	In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione
4	Fatturato relativo a prodotti nuovi o significativamente migliorati, che costituiscono una novità per l'impresa, ma non per il mercato	In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese attive nell'innovazione
5	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione impegnate in attività di cooperazione per l'innovazione	In valore assoluto e in % delle imprese che svolgono attività di innovazione
6	Spese per l'innovazione	In valore assoluto, in % del fatturato totale e in % del fatturato totale delle imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo
7	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto rilevanti alcuni effetti dell'innovazione	In valore assoluto e in % del numero totale di imprese che svolgono attività di innovazione
8	Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto rilevanti alcune fonti d'informazione per l'innovazione	In valore assoluto e in % del numero totale di imprese che svolgono attività di innovazione — facoltativo
9	Numero di imprese che hanno indicato come importanti alcuni fattori d'ostacolo	In valore assoluto, in % del totale delle imprese, in % delle imprese che svolgono attività di innovazione e in % delle imprese che non svolgono attività di innovazione

Oltre alle statistiche sopraelencate, gli Stati membri producono statistiche aggiuntive (con le relative disaggregazioni) con riferimento alle principali tematiche trattate nel Manuale di Oslo. Le statistiche aggiuntive sono definite in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Sezione 2

Devono essere comprese nelle statistiche almeno le imprese appartenenti alle sezioni C, D, E, I, J, alle divisioni 51 e 72 e ai gruppi 74.2 e 74.3 della NACE Rev. 1.1.

Sezione 3

Tutte le variabili statistiche devono essere trasmesse ogni quattro anni, tranne le variabili 1, 2, 3, 4 e 5 che sono trasmesse ogni due anni.

Sezione 4

Il primo anno di riferimento per il quale sono prodotte le statistiche è l'anno civile 2004.

Sezione 5

1. Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 1.1) a livello di sezione e secondo le seguenti classi di dimensione: 10-49 dipendenti, 50-249 dipendenti, oltre 249 dipendenti.

2. Tutti i risultati devono essere disaggregati per attività economica (NACE Rev. 1.1) a livello di divisione.

3. I risultati della variabile 5 devono essere disaggregati per tipo di attività di cooperazione in materia d'innovazione. I risultati della variabile 7 devono essere disaggregati per tipo di effetto dell'innovazione. I risultati della variabile 8 devono essere disaggregati per tipo di fonte d'informazione. I risultati della variabile 9 devono essere disaggregati per tipo di fattore d'ostacolo. Queste disaggregazioni vengono decise in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Sezione 6

1. Tutti i risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri, a titolo volontario, possono trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati individuali relativi a tutte le unità statistiche considerate nell'ambito delle indagini statistiche nazionali sull'innovazione.

Sezione 7

1. Il questionario utilizzato per le indagini comunitarie sull'innovazione realizzate ogni quattro anni a partire dall'anno di riferimento 2004 riguarda le principali tematiche trattate nel Manuale di Oslo per quanto riguarda la misurazione dell'attività di innovazione delle imprese.

2. La Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, definisce raccomandazioni di natura metodologica per lo svolgimento delle indagini comunitarie sull'innovazione, al fine di garantire un elevato livello di armonizzazione dei risultati. Dette raccomandazioni riguardano la popolazione di riferimento, la metodologia d'indagine (ivi compresi gli aspetti regionali), il questionario armonizzato, la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati statistici, nonché i requisiti di qualità dei dati stessi.

3. In stretta collaborazione con gli Stati membri, raccomandazioni metodologiche sono definite anche per le altre indagini sull'innovazione condotte a scadenza quadriennale, ad iniziare dall'anno di riferimento 2006.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni necessarie relativamente alle metodologie utilizzate per la produzione delle statistiche nazionali sull'innovazione.

Sezione 8

Qualora i sistemi statistici nazionali richiedano significativi adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri relativamente alle statistiche da produrre per il 2004, primo anno di riferimento. Ulteriori deroghe possono essere concesse per quanto riguarda la copertura delle attività economiche definite secondo la NACE Rev. 1.1 e/o la disaggregazione per classi di dimensione delle statistiche da produrre per l'anno di riferimento 2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 agosto 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

---

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 agosto 2004

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione [1] (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	3,85
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	27,41
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	54,93
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina [2]	54,93
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	37,50

[1] Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

[2] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 30.7.-12.8.2004

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	119,66 (***)	71,88	150,69 (****)	140,69 (****)	120,69 (****)	97,14 (****)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	13,23	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	12,93	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(****) Fob Duluth.

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 27,08 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,48 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che approva l'adesione della Comunità europea alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali quale modificata e approvata dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997

(2004/597/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (di seguito «la convenzione CIPV») è stata adottata dalla conferenza della FAO nel 1951 ed è entrata in vigore l'anno successivo. Essa è stata successivamente modificata dalla conferenza della FAO nel 1979 e le modifiche sono entrate in vigore nel 1991.

(2) Nel 1997 è stata effettuata un'ulteriore revisione della convenzione CIPV al fine di armonizzarla con l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'atto finale dei negoziati dell'Uruguay Round, di garantirne la coerenza con il nuovo sistema di definizione delle norme internazionali nel quadro della CIPV e di consentire a organismi membri della FAO di diventarne parti contraenti. Il testo riveduto è stato approvato dalla risoluzione 12/97 della conferenza della FAO nel novembre 1997.

(3) Le modifiche al testo riveduto entreranno in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla loro accettazione da parte dei due terzi delle parti contraenti. A partire da tale data, la Comunità europea sarà autorizzata ad aderire alla convenzione CIPV. Attualmente 43 paesi, di cui quattro Stati membri, hanno accettato il testo riveduto.

(4) Una delle principali finalità della convenzione CIPV è di garantire «un'azione comune ed efficace contro la diffusione e l'introduzione degli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e di definire le opportune misure in tal senso».

(5) La competenza della Comunità di concludere o aderire ad accordi o trattati internazionali deriva non solo dai poteri ad essa esplicitamente conferiti dal trattato, ma può anche derivare da altre disposizioni del trattato e da atti adottati da istituzioni comunitarie ai sensi di tali disposizioni.

(6) Anche il contenuto della convenzione CIPV rientra nel campo di applicazione di norme comunitarie in vigore in tale ambito.

(7) Ne consegue che il contenuto della convenzione CIPV concerne sia la Comunità che i suoi Stati membri.

(8) È opportuno che la Comunità aderisca alla convenzione CIPV limitatamente agli ambiti di sua competenza.

(9) Occorre autorizzare il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità europea presenta una domanda di adesione alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, limitatamente agli ambiti di sua competenza.

[1] Parere reso l'8 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2. Il testo riveduto della convenzione CIPV, approvato dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997, è riportato nell'allegato I.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (di seguito «FAO»).

2. La dichiarazione di cui all'allegato II sarà contenuta nello strumento di adesione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN

ALLEGATO I

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION

New revised text approved by Resolution 12/97 of the 29th Session of the FAO Conference in November 1997

PREAMBLE

The Contracting Parties,

— recognising the necessity for international cooperation in controlling pests of plants and plant products and in preventing their international spread, and especially their introduction into endangered areas,

— recognising that phytosanitary measures should be technically justified, transparent and should not be applied in such a way as to constitute either a means of arbitrary or unjustified discrimination or a disguised restriction, particularly on international trade,

— desiring to ensure close coordination of measures directed to these ends,

— desiring to provide a framework for the development and application of harmonised phytosanitary measures and the elaboration of international standards to that effect,

— taking into account internationally approved principles governing the protection of plant, human and animal health, and the environment, and

— noting the agreements concluded as a result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, including the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article I

Purpose and responsibility

1. With the purpose of securing common and effective action to prevent the spread and introduction of pests of plants and plant products, and to promote appropriate measures for their control, the Contracting Parties undertake to adopt the legislative, technical and administrative measures specified in this Convention and in supplementary agreements pursuant to Article XVI.

2. Each Contracting Party shall assume responsibility, without prejudice to obligations assumed under other international agreements, for the fulfilment within its territories of all requirements under this Convention.

3. The division of responsibilities for the fulfilment of the requirements of this Convention between Member Organisations of FAO and their Member States that are Contracting Parties shall be in accordance with their respective competencies.

4. Where appropriate, the provisions of this Convention may be deemed by Contracting Parties to extend, in addition to plants and plant products, to storage places, packaging, conveyances, containers, soil and any other organism, object or material capable of harbouring or spreading plant pests, particularly where international transportation is involved.

Article II

Use of terms

1. For the purpose of this Convention, the following terms shall have the meanings hereunder assigned to them:

'Area of low pest prevalence' — an area, whether all of a country, part of a country, or all or parts of several countries, as identified by the competent authorities, in which a specific pest occurs at low levels and which is subject to effective surveillance, control or eradication measures;

'Commission' — the Commission on Phytosanitary Measures established under Article XI;

'Endangered area' — an area where ecological factors favour the establishment of a pest whose presence in the area will result in economically important loss;

'Establishment' — perpetuation, for the foreseeable future, of a pest within an area after entry;

'Harmonised phytosanitary measures' — phytosanitary measures established by Contracting Parties based on international standards;

'International standards' — international standards established in accordance with Article X, paragraphs 1 and 2;

'Introduction' — the entry of a pest resulting in its establishment;

'Pest' — any species, strain or biotype of plant, animal or pathogenic agent injurious to plants or plant products;

'Pest risk analysis' — the process of evaluating biological or other scientific and economic evidence to determine whether a pest should be regulated and the strength of any phytosanitary measures to be taken against it;

'Phytosanitary measure' — any legislation, regulation or official procedure having the purpose to prevent the introduction and/or spread of pests;

'Plant products' — unmanufactured material of plant origin (including grain) and those manufactured products that, by their nature or that of their processing, may create a risk for the introduction and spread of pests;

'Plants' — living plants and parts thereof, including seeds and germplasm;

'Quarantine pest' — a pest of potential economic importance to the area endangered thereby and not yet present there, or present but not widely distributed and being officially controlled;

'Regional standards' — standards established by a regional plant protection organisation for the guidance of the members of that organisation;

'Regulated article' — any plant, plant product, storage place, packaging, conveyance, container, soil and any other organism, object or material capable of harbouring or spreading pests, deemed to require phytosanitary measures, particularly where international transportation is involved;

'Regulated non-quarantine pest' — a non-quarantine pest whose presence in plants for planting affects the intended use of those plants with an economically unacceptable impact and which is therefore regulated within the territory of the importing Contracting Party;

'Regulated pest' — a quarantine pest or a regulated non-quarantine pest;

'Secretary' — Secretary of the Commission appointed pursuant to Article XII;

'Technically justified' — justified on the basis of conclusions reached by using an appropriate pest risk analysis or, where applicable, another comparable examination and evaluation of available scientific information.

2. The definitions set forth in this Article, being limited to the application of this Convention, shall not be deemed to affect definitions established under domestic laws or regulations of Contracting Parties.

Article III

Relationship with other international agreements

Nothing in this Convention shall affect the rights and obligations of the Contracting Parties under relevant international agreements.

Article IV

General provisions relating to the organisational arrangements for national plant protection

1. Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for an official national plant protection organisation with the main responsibilities set out in this Article.

2. The responsibilities of an official national plant protection organisation shall include the following:

(a) the issuance of certificates relating to the phytosanitary regulations of the importing Contracting Party for consignments of plants, plant products and other regulated articles;

(b) the surveillance of growing plants, including both areas under cultivation (*inter alia* fields, plantations, nurseries, gardens, greenhouses and laboratories) and wild flora, and of plants and plant products in storage or in transportation, particularly with the object of reporting the occurrence, outbreak and spread of pests, and of controlling those pests, including the reporting referred to under Article VIII paragraph 1(a);

(c) the inspection of consignments of plants and plant products moving in international traffic and, where appropriate, the inspection of other regulated articles, particularly with the object of preventing the introduction and/or spread of pests;

(d) the disinfestation or disinfection of consignments of plants, plant products and other regulated articles moving in international traffic, to meet phytosanitary requirements;

(e) the protection of endangered areas and the designation, maintenance and surveillance of pest-free areas and areas of low pest prevalence;

(f) the conduct of pest risk analyses;

(g) to ensure through appropriate procedures that the phytosanitary security of consignments after certification regarding composition, substitution and reinfestation is maintained prior to export; and

(h) training and development of staff.

3. Each Contracting Party shall make provision, to the best of its ability, for the following:

(a) the distribution of information within the territory of the Contracting Party regarding regulated pests and the means of their prevention and control;

(b) research and investigation in the field of plant protection;

(c) the issuance of phytosanitary regulations; and

(d) the performance of such other functions as may be required for the implementation of this Convention.

4. Each Contracting Party shall submit a description of its official national plant protection organisation and of changes in such organisation to the Secretary. A Contracting Party shall provide a description of its organisational arrangements for plant protection to another Contracting Party, upon request.

Article V

Phytosanitary certification

1. Each Contracting Party shall make arrangements for phytosanitary certification, with the objective of ensuring that exported plants, plant products and other regulated articles and consignments thereof are in conformity with the certifying statement to be made pursuant to paragraph 2(b) of this Article.

2. Each Contracting Party shall make arrangements for the issuance of phytosanitary certificates in conformity with the following provisions:

(a) Inspection and other related activities leading to issuance of phytosanitary certificates shall be carried out only by or under the authority of the official national plant protection organisation. The issuance of phytosanitary certificates shall be carried out by public officers who are technically qualified and duly authorised by the official national plant protection organisation to act on its behalf and under its control with such knowledge and information available to those officers that the authorities of importing Contracting Parties may accept the phytosanitary certificates with confidence as dependable documents.

(b) Phytosanitary certificates, or their electronic equivalent where accepted by the importing Contracting Party concerned, shall be as worded in the models set out in the Annex to this Convention. These certificates should be completed and issued taking into account relevant international standards.

(c) Uncertified alterations or erasures shall invalidate the certificates.

3. Each Contracting Party undertakes not to require consignments of plants or plant products or other regulated articles imported into its territories to be accompanied by phytosanitary certificates inconsistent with the models set out in the Annex to this Convention. Any requirements for additional declarations shall be limited to those technically justified.

Article VI

Regulated pests

1. Contracting Parties may require phytosanitary measures for quarantine pests and regulated non-quarantine pests, provided that such measures are:

(a) no more stringent than measures applied to the same pests, if present within the territory of the importing Contracting Party; and

(b) limited to what is necessary to protect plant health and/or safeguard the intended use and can be technically justified by the Contracting Party concerned.

2. Contracting Parties shall not require phytosanitary measures for non-regulated pests.

Article VII

Requirements in relation to imports

1. With the aim of preventing the introduction and/or spread of regulated pests into their territories, Contracting Parties shall have sovereign authority to regulate, in accordance with applicable international agreements, the entry of plants and plant products and other regulated articles and, to this end, may:

(a) prescribe and adopt phytosanitary measures concerning the importation of plants, plant products and other regulated articles, including, for example, inspection, prohibition on importation, and treatment;

(b) refuse entry or detain, or require treatment, destruction or removal from the territory of the Contracting Party, of plants, plant products and other regulated articles or consignments thereof that do not comply with the phytosanitary measures prescribed or adopted under subparagraph (a);

(c) prohibit or restrict the movement of regulated pests into their territories;

(d) prohibit or restrict the movement of biological control agents and other organisms of phytosanitary concern claimed to be beneficial into their territories.

2. In order to minimise interference with international trade, each Contracting Party, in exercising its authority under paragraph 1 of this Article, undertakes to act in conformity with the following:

(a) Contracting Parties shall not, under their phytosanitary legislation, take any of the measures specified in paragraph 1 of this Article unless such measures are made necessary by phytosanitary considerations and are technically justified.

(b) Contracting Parties shall, immediately upon their adoption, publish and transmit phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions to any Contracting Party or parties that they believe may be directly affected by such measures.

(c) Contracting Parties shall, on request, make available to any Contracting Party the rationale for phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions.

(d) If a Contracting Party requires consignments of particular plants or plant products to be imported only through specified points of entry, such points shall be so selected as not to unnecessarily impede international trade. The Contracting Party shall publish a list of such points of entry and communicate it to the Secretary, any regional plant protection organisation of which the Contracting Party is a member, all Contracting Parties which the Contracting Party believes to be directly affected, and other Contracting Parties upon request. Such restrictions on points of entry shall not be made unless the plants, plant products or other regulated articles concerned are required to be accompanied by phytosanitary certificates or to be submitted to inspection or treatment.

(e) Any inspection or other phytosanitary procedure required by the plant protection organisation of a Contracting Party for a consignment of plants, plant products or other regulated articles offered for importation, shall take place as promptly as possible with due regard to their perishability.

(f) Importing Contracting Parties shall, as soon as possible, inform the exporting Contracting Party concerned or, where appropriate, the re-exporting Contracting Party concerned, of significant instances of non-compliance with phytosanitary certification. The exporting Contracting Party or, where appropriate, the re-exporting Contracting Party concerned, should investigate and, on request, report the result of its investigation to the importing Contracting Party concerned.

(g) Contracting Parties shall institute only phytosanitary measures that are technically justified, consistent with the pest risk involved and represent the least restrictive measures available, and result in the minimum impediment to the international movement of people, commodities and conveyances.

(h) Contracting Parties shall, as conditions change, and as new facts become available, ensure that phytosanitary measures are promptly modified or removed if found to be unnecessary.

(i) Contracting Parties shall, to the best of their ability, establish and update lists of regulated pests, using scientific names, and make such lists available to the Secretary, to regional plant protection organisations of which they are members and, on request, to other Contracting Parties.

(j) Contracting Parties shall, to the best of their ability, conduct surveillance for pests and develop and maintain adequate information on pest status in order to support categorisation of pests, and for the development of appropriate phytosanitary measures. This information shall be made available to Contracting Parties, on request.

3. A Contracting Party may apply measures specified in this Article to pests which may not be capable of establishment in its territories but, if they gained entry, cause economic damage. Measures taken against these pests must be technically justified.

4. Contracting Parties may apply measures specified in this Article to consignments in transit through their territories only where such measures are technically justified and necessary to prevent the introduction and/or spread of pests.

5. Nothing in this Article shall prevent importing Contracting Parties from making special provision, subject to adequate safeguards, for the importation, for the purpose of scientific research, education, or other specific use, of plants and plant products and other regulated articles, and of plant pests.

6. Nothing in this Article shall prevent any Contracting Party from taking appropriate emergency action on the detection of a pest posing a potential threat to its territories or the report of such a detection. Any such action shall be evaluated as soon as possible to ensure that its continuance is justified. The action taken shall be immediately reported to Contracting Parties concerned, the Secretary, and any regional plant protection organisation of which the Contracting Party is a member.

Article VIII

International cooperation

1. The Contracting Parties shall cooperate with one another to the fullest practicable extent in achieving the aims of this Convention, and shall in particular:

(a) cooperate in the exchange of information on plant pests, particularly the reporting of the occurrence, outbreak or spread of pests that may be of immediate or potential danger, in accordance with such procedures as may be established by the Commission;

(b) participate, in so far as is practicable, in any special campaigns for combating pests that may seriously threaten crop production and need international action to meet the emergencies; and

(c) cooperate, to the extent practicable, in providing technical and biological information necessary for pest risk analysis.

2. Each Contracting Party shall designate a contact point for the exchange of information connected with the implementation of this Convention.

Article IX

Regional plant protection organisations

1. The Contracting Parties undertake to cooperate with one another in establishing regional plant protection organisations in appropriate areas.

2. The regional plant protection organisations shall function as the coordinating bodies in the areas covered, shall participate in various activities to achieve the objectives of this Convention and, where appropriate, shall gather and disseminate information.

3. The regional plant protection organisations shall cooperate with the Secretary in achieving the objectives of the Convention and, where appropriate, cooperate with the Secretary and the Commission in developing international standards.

4. The Secretary will convene regular Technical Consultations of representatives of regional plant protection organisations to:

(a) promote the development and use of relevant international standards for phytosanitary measures; and

(b) encourage inter-regional cooperation in promoting harmonised phytosanitary measures for controlling pests and in preventing their spread and/or introduction.

Article X

Standards

1. The Contracting Parties agree to cooperate in the development of international standards in accordance with the procedures adopted by the Commission.

2. International standards shall be adopted by the Commission.

3. Regional standards should be consistent with the principles of this Convention; such standards may be deposited with the Commission for consideration as candidates for international standards for phytosanitary measures if more broadly applicable.

4. Contracting Parties should take into account, as appropriate, international standards when undertaking activities related to this Convention.

Article XI

Commission on Phytosanitary Measures

1. Contracting Parties agree to establish the Commission on Phytosanitary Measures within the framework of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO).

2. The functions of the Commission shall be to promote the full implementation of the objectives of the Convention and, in particular, to:

(a) review the state of plant protection in the world and the need for action to control the international spread of pests and their introduction into endangered areas;

(b) establish and keep under review the necessary institutional arrangements and procedures for the development and adoption of international standards, and to adopt international standards;

(c) establish rules and procedures for the resolution of disputes in accordance with Article XIII;

(d) establish such subsidiary bodies of the Commission as may be necessary for the proper implementation of its functions;

(e) adopt guidelines regarding the recognition of regional plant protection organisations;

(f) establish cooperation with other relevant international organisations on matters covered by this Convention;

(g) adopt such recommendations for the implementation of the Convention as necessary; and

(h) perform such other functions as may be necessary to the fulfilment of the objectives of this Convention.

3. Membership in the Commission shall be open to all Contracting Parties.

4. Each Contracting Party may be represented at sessions of the Commission by a single delegate who may be accompanied by an alternate, and by experts and advisers. Alternates, experts and advisers may take part in the proceedings of the Commission but may not vote, except in the case of an alternate who is duly authorised to substitute for the delegate.

5. The Contracting Parties shall make every effort to reach agreement on all matters by consensus. If all efforts to reach consensus have been exhausted and no agreement is reached, the decision shall, as a last resort, be taken by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting.

6. A Member Organisation of FAO that is a Contracting Party and the Member States of that Member Organisation that are Contracting Parties shall exercise their membership rights and fulfil their membership obligations in accordance, *mutatis mutandis*, with the Constitution and General Rules of FAO.

7. The Commission may adopt and amend, as required, its own Rules of Procedure, which shall not be inconsistent with this Convention or with the Constitution of FAO.

8. The Chairperson of the Commission shall convene an annual regular session of the Commission.

9. Special sessions of the Commission shall be convened by the Chairperson of the Commission at the request of at least one-third of its members.

10. The Commission shall elect its Chairperson and no more than two Vice-Chairpersons, each of whom shall serve for a term of two years.

Article XII

Secretariat

1. The Secretary of the Commission shall be appointed by the Director-General of FAO.

2. The Secretary shall be assisted by such secretariat staff as may be required.

3. The Secretary shall be responsible for implementing the policies and activities of the Commission and carrying out such other functions as may be assigned to the Secretary by this Convention and shall report thereon to the Commission.

4. The Secretary shall disseminate:

(a) international standards to all Contracting Parties within 60 days of adoption;

(b) to all Contracting Parties, lists of points of entry under Article VII paragraph 2(d) communicated by Contracting Parties;

(c) lists of regulated pests whose entry is prohibited or referred to in Article VII paragraph 2(i) to all Contracting Parties and regional plant protection organisations;

(d) information received from Contracting Parties on phytosanitary requirements, restrictions and prohibitions referred to in Article VII paragraph 2(b), and descriptions of official national plant protection organisations referred to in Article IV paragraph 4.

5. The Secretary shall provide translations in the official languages of FAO of documentation for meetings of the Commission and international standards.

6. The Secretary shall cooperate with regional plant protection organisations in achieving the aims of the Convention.

Article XIII

Settlement of disputes

1. If there is any dispute regarding the interpretation or application of this Convention, or if a Contracting Party considers that any action by another Contracting Party is in conflict with the obligations of the latter under Articles V and VII of this Convention, especially regarding the basis of prohibiting or restricting the imports of plants, plant products or other regulated articles coming from its territories, the Contracting Parties concerned shall consult among themselves as soon as possible with a view to resolving the dispute.

2. If the dispute cannot be resolved by the means referred to in paragraph 1, the Contracting Party or parties concerned may request the Director-General of FAO to appoint a committee of experts to consider the question in dispute, in accordance with rules and procedures that may be established by the Commission.

3. This Committee shall include representatives designated by each Contracting Party concerned. The Committee shall consider the question in dispute, taking into account all documents and other forms of evidence submitted by the Contracting Parties concerned. The Committee shall prepare a report on the technical aspects of the dispute for the purpose of seeking its resolution. The preparation of the report and its approval shall be according to rules and procedures established by the Commission, and it shall be transmitted by the Director-General to the Contracting Parties concerned. The report may also be submitted, upon its request, to the competent body of the international organisation responsible for resolving trade disputes.

4. The Contracting Parties agree that the recommendations of such a committee, while not binding in character, will become the basis for renewed consideration by the Contracting Parties concerned of the matter out of which the disagreement arose.

5. The Contracting Parties concerned shall share the expenses of the experts.

6. The provisions of this Article shall be complementary to and not in derogation of the dispute settlement procedures provided for in other international agreements dealing with trade matters.

Article XIV

Substitution of prior agreements

This Convention shall terminate and replace, between Contracting Parties, the International Convention respecting measures to be taken against the Phylloxera vastatrix of 3 November 1881, the additional Convention signed at Berne on 15 April 1889 and the International Convention for the Protection of Plants signed at Rome on 16 April 1929.

Article XV

Territorial application

1. Any Contracting Party may at the time of ratification or adherence or at any time thereafter communicate to the Director-General of FAO a declaration that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible, and this Convention shall be applicable to all territories specified in the declaration as from the 30th day after the receipt of the declaration by the Director-General.

2. Any Contracting Party which has communicated to the Director-General of FAO a declaration in accordance with paragraph 1 of this Article may at any time communicate a further declaration modifying the scope of any former declaration or terminating the application of the provisions of the present Convention in respect of any territory. Such modification or termination shall take effect as from the 30th day after the receipt of the declaration by the Director-General.

3. The Director-General of FAO shall inform all Contracting Parties of any declaration received under this Article.

Article XVI

Supplementary agreements

1. The Contracting Parties may, for the purpose of meeting special problems of plant protection which need particular attention or action, enter into supplementary agreements. Such agreements may be applicable to specific regions, to specific pests, to specific plants and plant products, to specific methods of international transportation of plants and plant products, or otherwise supplement the provisions of this Convention.

2. Any such supplementary agreements shall come into force for each Contracting Party concerned after acceptance in accordance with the provisions of the supplementary agreements concerned.

3. Supplementary agreements shall promote the intent of this Convention and shall conform to the principles and provisions of this Convention, as well as to the principles of transparency, non-discrimination and the avoidance of disguised restrictions, particularly on international trade.

Article XVII

Ratification and adherence

1. This Convention shall be open for signature by all States until 1 May 1952 and shall be ratified at the earliest possible date. The instruments of ratification shall be deposited with the Director-General of FAO, who shall give notice of the date of deposit to each of the signatory states.

2. As soon as this Convention has come into force in accordance with Article XXII it shall be open for adherence by non-signatory States and Member Organisations of FAO. Adherence shall be effected by the deposit of an instrument of adherence with the Director-General of FAO, who shall notify all Contracting Parties.

3. When a Member Organisation of FAO becomes a Contracting Party to this Convention, the Member Organisation shall, in accordance with the provisions of Article II(7) of the FAO Constitution, as appropriate, notify at the time of its adherence such modifications or clarifications to its declaration of competence submitted under Article II(5) of the FAO Constitution as may be necessary in light of its acceptance of this Convention. Any Contracting Party to this Convention may, at any time, request a Member Organisation of FAO that is a Contracting Party to this Convention to provide information as to which, as between the Member Organisation and its Member States, is responsible for the implementation of any particular matter covered by this Convention. The Member Organisation shall provide this information within a reasonable time.

Article XVIII

Non-Contracting Parties

The Contracting Parties shall encourage any State or Member Organisation of FAO, not a party to this Convention, to accept this Convention, and shall encourage any non-Contracting Party to apply phytosanitary measures consistent with the provisions of this Convention and any international standards adopted hereunder.

Article XIX

Languages

1. The authentic languages of this Convention shall be all official languages of FAO.

2. Nothing in this Convention shall be construed as requiring Contracting Parties to provide and to publish documents or to provide copies of them other than in the language(s) of the Contracting Party, except as stated in paragraph 3 below.

3. The following documents shall be in at least one of the official languages of FAO:

(a) information provided according to Article IV paragraph 4;

(b) cover notes giving bibliographical data on documents transmitted according to Article VII paragraph 2(b);

(c) information provided according to Article VII(2)(b), (d), (i) and (j);

(d) notes giving bibliographical data and a short summary of relevant documents on information provided according to Article VIII(1)(a);

(e) requests for information from contact points as well as replies to such requests, but not including any attached documents;

(f) any document made available by Contracting Parties for meetings of the Commission.

Article XX

Technical assistance

The Contracting Parties agree to promote the provision of technical assistance to Contracting Parties, especially those that are developing Contracting Parties, either bilaterally or through the appropriate international organisations, with the objective of facilitating the implementation of this Convention.

Article XXI

Amendment

1. Any proposal by a Contracting Party for the amendment of this Convention shall be communicated to the Director-General of FAO.

2. Any proposed amendment of this Convention received by the Director-General of FAO from a Contracting Party shall be presented to a regular or special session of the Commission for approval and, if the amendment involves important technical changes or imposes additional obligations on the Contracting Parties, it shall be considered by an advisory committee of specialists convened by FAO prior to the Commission.

3. Notice of any proposed amendment of this Convention, other than amendments to the Annex, shall be transmitted to the Contracting Parties by the Director-General of FAO not later than the time when the agenda of the session of the Commission at which the matter is to be considered is dispatched.

4. Any such proposed amendment of this Convention shall require the approval of the Commission and shall come into force as from the 30th day after acceptance by two-thirds of the Contracting Parties. For the purpose of this Article, an instrument deposited by a Member Organisation of FAO shall not be counted as additional to those deposited by Member States of such an organisation.

5. Amendments involving new obligations for Contracting Parties, however, shall come into force in respect of each Contracting Party only on acceptance by it and as from the 30th day after such acceptance. The instruments of acceptance of amendments involving new obligations shall be deposited with the Director-General of FAO, who shall inform all Contracting Parties of the receipt of acceptance and the entry into force of amendments.

6. Proposals for amendments to the model phytosanitary certificates set out in the Annex to this Convention shall be sent to the Secretary and shall be considered for approval by the Commission. Approved amendments to the model phytosanitary certificates set out in the Annex to this Convention shall become effective 90 days after their notification to the Contracting Parties by the Secretary.

7. For a period of not more than 12 months from an amendment to the model phytosanitary certificates set out in the Annex to this Convention becoming effective, the previous version of the phytosanitary certificates shall also be legally valid for the purpose of this Convention.

Article XXII

Entry into force

As soon as this Convention has been ratified by three signatory States it shall come into force among them. It shall come into force for each State or Member Organisation of FAO ratifying or adhering thereafter from the date of deposit of its instrument of ratification or adherence.

Article XXIII

Denunciation

1. Any Contracting Party may at any time give notice of denunciation of this Convention by notification addressed to the Director-General of FAO. The Director-General shall at once inform all Contracting Parties.

2. Denunciation shall take effect one year from the date of receipt of the notification by the Director-General of FAO.

ALLEGATO A ALLEGATO I

MODEL PHYTOSANITARY CERTIFICATE

No _____

Plant protection organisation of _____

To: Plant protection organisation(s) of _____

I. **Description of consignment**

Name and address of exporter: _____

Declared name and address of consignee: _____

Number and description of packages: _____

Distinguishing marks: _____

Place of origin: _____

Declared means of conveyance: _____

Declared point of entry: _____

Name of produce and quantity declared: _____

Botanical name of plants: _____

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.

They are deemed to be practically free from other pests.*

II. **Additional declaration**

III. **Disinfestation and/or disinfection treatment**

Date _____ Treatment _____ Chemical (active ingredient) _____

Duration and temperature _____

Concentration _____

Additional information _____

_____

Place of issue _____

(Stamp of Organisation) _____ Name of authorised officer _____

Date _____

(Signature)

_____

No financial liability with respect to this certificate shall attach to _____ (name of plant protection organisation) or to any of its officers or representatives.*

_____

* Optional clause.

MODEL PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT

No _____

Plant protection organisation

of _____ (contracting party of re-export)

To: Plant protection organisation(s)

of _____ (contracting party(ies) of import)

I. **Description of consignment**

Name and address of exporter: _____

Declared name and address of consignee: _____

Number and description of packages: _____

Distinguishing marks: _____

Place of origin: _____

Declared means of conveyance: _____

Declared point of entry: _____

Name of produce and quantity declared: _____

Botanical name of plants: _____

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above _____ were imported into (contracting party of re-export) _____ from _____ (contracting party of origin) covered by Phytosanitary Certificate No _____ , *original ☐ certified true copy ☐ of which is attached to this certificate; that they are packed ☐ repacked ☐ in original ☐ *new ☐ containers, that based on the original phytosanitary certificate ☐ and additional inspection ☐, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in _____ (contracting party of re-export), the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.

_____

* Insert tick in appropriate ☐ boxes.

ALLEGATO II

Declaration by the European Community on the exercise of competence according to Article XVII(3) of the International Plant Protection Convention

In accordance with the provisions of Article II(7) of the FAO Constitution, the European Community hereby declares that its declaration of competence submitted to FAO under Article II(5) of the FAO Constitution still applies in the light of its adherence to the International Plant Protection Convention.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2004

relativa ad un contributo finanziario della Commissione destinato all'eradicazione della peste porcina classica in Lussemburgo nel 2003

[notificata con il numero C(2004) 3084]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2004/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Un focolaio di peste porcina classica si è dichiarato in Lussemburgo nel 2003. La comparsa di questa malattia rappresenta un rischio grave per il bestiame comunitario.

(2) Per contribuire all'eradicazione della malattia nei termini più brevi, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.

(3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], le azioni veterinarie e fitosanitarie intraprese secondo le regole comunitarie sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di queste azioni rientra negli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

(4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità deve essere sottoposto alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente condotte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro termini precisi.

(5) Il 12 marzo 2004, il Lussemburgo ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese sostenute sul suo territorio. In base a questa domanda, sono stati abbattuti 1 351 animali.

(6) Occorre precisare i termini «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori» utilizzati all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE, le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati», nonché le categorie di spese ammissibili a titolo degli «altri costi» connessi con l'abbattimento obbligatorio.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19, modificata dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

DECIDE:

Articolo 1

Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Lussemburgo

Per eradicare la peste porcina classica nel 2003, il Lussemburgo può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità pari al 50 % delle spese sostenute per:

a) l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori costretti ad abbattere i loro animali in ottemperanza alle misure di eradicazione dei focolai di peste porcina classica comparsi nel 2003, conformemente alle disposizioni del primo e settimo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CE e in applicazione della presente decisione;

b) le spese operative provenienti dall'abbattimento degli animali, dalla distruzione delle carcasse e dei prodotti, dalla pulizia e dalla disinfezione dei locali, nonché dalla pulizia e dalla disinfezione o dall'eventuale distruzione del materiale contaminato, conformemente alle disposizioni del primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e in applicazione della presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, entro 90 giorni dall'abbattimento degli animali di un'indennità corrispondente al valore di mercato, definito all'articolo 3, paragrafo 1;

b) «pagamenti ragionevoli»: i pagamenti effettuati per l'acquisto di materiale o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi del mercato in vigore prima della comparsa della peste porcina classica;

c) «pagamenti giustificati»: i pagamenti destinati all'acquisto di materiali o di servizi di cui sono stati dimostrati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali, previsto dall'articolo 1, lettera a).

Articolo 3

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. L'importo massimo, per animale, dell'indennizzo dei proprietari degli animali si basa sul valore di mercato degli animali prima della loro contaminazione o del loro abbattimento.

2. Qualora il Lussemburgo versi le indennità di cui all'articolo 1, lettera a), dopo il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili vengono ridotti per le spese effettuate dopo tale termine, nelle seguenti proporzioni:

— 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali,

— 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali,

— 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali,

— 100 % per i pagamenti effettuati più di 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali.

La Commissione, tuttavia, applicherà un frazionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si presentino condizioni di gestione specifiche per taluni provvedimenti o se il Lussemburgo presenta altre giustificazioni fondate.

3. Tra i costi previsti dall'articolo 1, lettera b), possono costituire oggetto di un contributo finanziario unicamente quelli descritti nell'allegato III.

4. Il calcolo della contributo finanziario della Comunità non tiene conto dei seguenti elementi:

a) tassa sul valore aggiunto;

b) retribuzioni dei funzionari;

c) impiego di materiale pubblico, ad eccezione di materiali di consumo.

Articolo 4

Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

1. Il contributo finanziario della Comunità è fissato secondo la procedura stabilita dall'articolo 41 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, sulla base dei seguenti elementi:

a) una domanda presentata conformemente agli allegati I e II entro i termini previsti dal paragrafo 2;

b) documenti particolareggiati che confermano le cifre indicate nella domanda prevista alla lettera a);

c) i risultati degli eventuali controlli effettuati in loco dalla Commissione, a norma dell'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) nonché le informazioni commerciali pertinenti, sono messi a disposizione della Commissione ai fini dei controlli da essa effettuati sul posto.

2. La domanda prevista al paragrafo 1, lettera a), è presentata sotto forma computerizzata, conformemente agli allegati I e II, entro un termine di 60 giorni di calendario dalla notifica della presente decisione.

In caso di mancato rispetto del termine, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 % per ciascun mese di ritardo.

Articolo 5

Controlli effettuati in loco dalla Commissione

La Commissione può, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, effettuare in loco controlli relativi all'applicazione delle misure di eradicazione della peste porcina classica e alle spese corrispondenti.

Articolo 6

Destinatario

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Richiesta di contributo all'indennizzo per il costo degli animali abbattuti obbligatoriamente

Focolaio n.	Contatto con focolaio n.	N. d'identificazione dell'azienda	Allevatore		Luogo dell'azienda	Data dell'abbattimento	Metodo di distruzione			Peso al momento della distruzione	Numero di animali per categoria				Importo corrisposto per categoria				Altri costi versati all'allevatore (esclusa IVA)	Indennizzo totale (esclusa IVA)	Data del pagamento
			Cognome	Nome			Scorticatoio	Mattatoio	Altro (specificare)		Scrofe	Verri	Porcellini	Maiali	Scrofe	Verri	Porcellini	Maiali			

ALLEGATO II

Richiesta di cui all'articolo 4

«Altri costi» sostenuti eventualmente per l'azienda n. … o lista
(escluso indennizzo per il valore degli animali)

Rubrica	Importo IVA esclusa
Abbattimento	
Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Mangimi (indennizzo e distruzione)	
Materiale (indennizzo e distruzione)	
TOTALE	

ALLEGATO III

Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3

1) Costi legati all'abbattimento obbligatorio degli animali:

   a) salari e retribuzioni degli operai addetti all'abbattimento, appositamente impiegati;

   b) materiali di consumo e materiale specifico utilizzato per l'abbattimento;

   c) locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto degli animali al mattatoio.

2) Costi per la distruzione delle carcasse:

   a) scorticamento: locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto delle carcasse verso i locali di stoccaggio e lo scorticatoio, lo stoccaggio delle carcasse, il trattamento delle carcasse nello scorticatoio e la distruzione delle farine;

   b) interramento: salari e retribuzioni del personale appositamente impiegato, locazione di servizi o di materiale utilizzato per il trasporto e l'interramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione del luogo d'interramento;

   c) incenerimento: salari e retribuzioni del personale appositamente impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, locazione di servizi o del materiale utilizzato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto di incenerimento.

3) Costi legati alla pulizia e alla disinfezione dell'azienda:

   a) prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione;

   b) salari e retribuzioni per il personale appositamente impiegato.

4) Costi legati alla distruzione dei mangimi contaminati:

   a) indennizzo dei mangimi, al prezzo d'acquisto dei medesimi;

   b) locazione di servizi o del materiale utilizzato per il trasporto e la distruzione dei mangimi.

5) Costi legati all'indennizzo per la distruzione del materiale contaminato, al valore di mercato del medesimo. Non sono ammissibili costi d'indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo degli edifici dell'azienda e per i costi d'infrastruttura.